

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

Volume n. 1 - January 2026

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it



Aequitas Magazine is a monthly peer-reviewed, open access scholarly journal, indexed in DOAJ and ROAD, compliant with international editorial standards and COPE guidelines, and aligned with the Budapest Open Access Initiative (BOAI). The Journal applies no article processing charges (NO APC).

It publishes contributions in Italian and English, all undergoing double-blind peer review and released under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Each article is assigned a Zenodo DOI, ARK persistent identifier, complete metadata, and long-term preservation in trusted repositories.

The name and motto recall the Roman concept of *aequitas*, which shapes the Journal's epistemological framework: law as the rational art of concrete justice, beyond mere formalism. Aequitas Magazine adopts a cross-disciplinary and complexity-oriented methodology, inspired by Edgar Morin's *theory of Complexity*, fostering dialogue between law, anthropology, bioethics, philosophy, geopolitics, history, and technology.

Primary SSD: Area 12 – Legal Sciences

Interdisciplinary intersections: Area 14 – Political and Social Sciences

Volume DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18189199>

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

SUMMARY

pp.

Il processo a Gesù come paradigma giuridico-politico nella Giudea romana

Luigi Zito.....1-12

Avvocati e magistrati: uso distorto dell'intelligenza artificiale

Paola Calvano.....13-23

An Analysis of Electoral Justice in the United Kingdom: Mechanisms, Challenges, and International Compliance

Hossein Najafi Yamchi.....24-34

Criteri di risarcimento del danno per utilizzazione illegittima del diritto d'autore

Paola Calvano.....35-42

Adherence to Standards of Legality: A Judicial Review of a Theft Case and its Alignment with International Human Rights Principles within Iran's Legal System

Seyyed Mohammad Taha Seyyedi.....43-47

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

Il processo a Gesù come paradigma giuridico-politico nella Giudea romana

Luigi Zito · © 08-01-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18148552>

ARK <ark:/56778/8984>

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: cognitio extra ordinem; Crimen maiestatis; dignità; diritto penale romano; hostis; Ponzio Pilato; processo a Gesù; processo politico

How to cite this article / Come citare questo articolo

Zito, L. (2026). *Il processo a Gesù come paradigma giuridico-politico nella Giudea romana*. *Aequitas Magazine*, 1,

*ABSTRACT (EN): This article examines the trial of Jesus of Nazareth as a paradigmatic case of juridical–political decision-making within the Roman imperial order. Moving beyond apologetic, confessional, or purely procedural interpretations, the study frames the condemnation of Jesus as a rational act of governance grounded in the logic of imperial sovereignty. Through an interdisciplinary approach combining Roman criminal law, legal history, and contemporary theories of risk and emergency justice, the article argues that the charge ultimately brought before the Roman authority—royal pretension—was legally translated into the category of *crimen maiestatis*. This elastic and preventive offence enabled the penal neutralization of symbolic threats to imperial order, independently of any concrete insurrectional conduct. Particular attention is devoted to the role of Pontius Pilate, interpreted not as a weak or reluctant judge, but as an imperial administrator operating within the discretionary framework of *cognitio extra ordinem* and oriented toward the anticipatory management of political risk. Drawing on David Garland’s criminology of risk, the article conceptualizes Jesus as a “risk subject” and a potential *hostis*, whose elimination served the preventive stabilization of public order during a period of heightened symbolic and social tension. The trial of Jesus thus emerges not as a miscarriage of justice, but as an archetype of emergency penal rationality, illuminating a structural tension within law itself between justice, security, and sovereign decision.*

*ABSTRACT (IT): Il contributo analizza il processo a Gesù di Nazareth come caso paradigmatico di decisione giuridico-politica nell’ambito dell’ordinamento imperiale romano. Superando le letture apologetiche, confessionali o meramente procedurali, lo studio interpreta la condanna di Gesù come un atto razionale di governo, fondato sulla logica della sovranità imperiale e sulla funzione preventiva del diritto penale. Attraverso un approccio interdisciplinare che integra diritto penale romano, storia del diritto e teorie contemporanee della giustizia d’emergenza e della criminologia del rischio, l’articolo mostra come la pretesa regale attribuita a Gesù sia stata giuridicamente tradotta nella categoria del *crimen maiestatis*. Tale fattispecie, strutturalmente indeterminata e orientata alla tutela anticipata dell’ordine politico, consente la neutralizzazione penale di minacce simboliche anche in assenza di una concreta insurrezione. Particolare rilievo è attribuito alla figura di Ponzio Pilato, ricostruita non come giudice esitante, ma come funzionario imperiale investito di un potere decisionale discrezionale nell’ambito della *cognitio extra ordinem* e orientato alla gestione preventiva del rischio politico. Alla luce delle categorie elaborate da David Garland, Gesù è interpretato come soggetto di rischio e *hostis* potenziale, la cui eliminazione risponde a una razionalità di stabilizzazione dell’ordine in un contesto di elevata tensione simbolica e sociale. Il processo a Gesù emerge così non come errore giudiziario, ma come archetipo della razionalità penale emergenziale, rivelando una tensione strutturale del diritto tra giustizia, sicurezza e decisione sovrana.*

SOMMARIO: 1. Introduzione: il processo a Gesù come problema giuridico - 2. Fonti, silenzi e statuto epistemologico della ricostruzione storica - 3. Pluralismo giuridico nella Giudea del I secolo e sovranità imperiale - 4. Fase sinodiale: giudizio religioso, funzione politica e costruzione dell'imputazione - 5. *Crimen maiestatis* e diritto penale imperiale - 6. Pilato come funzionario della decisione - 7. Il processo a Gesù e la giustizia d'emergenza - 8. Gesù come *hostis* potenziale: diritto penale simbolico e costruzione del nemico - 9. Verità teologica, verità giuridica e verità politica - 10. Comparazione storica: processi politici nel mondo romano e responsabilità storica - 11. Conclusioni: il processo a Gesù e la crisi permanente del diritto.

1. Introduzione: il processo a Gesù come problema giuridico

Il processo a Gesù di Nazareth non costituisce soltanto uno degli episodi fondativi della tradizione cristiana, ma

rappresenta, da un punto di vista giuridico, un evento paradigmatico, nel quale si condensano questioni che attraversano l'intera storia del diritto: i rapporti tra legalità e potere, giurisdizione e sovranità, accertamento e decisione.

Ridurre tale processo a un semplice errore giudiziario, o a una violazione di garanzie procedurali, significa proiettare categorie moderne su un contesto che obbedisce a logiche profondamente diverse. Più correttamente, il processo a Gesù va letto come un atto di governo, nel quale il diritto penale opera come strumento di gestione del conflitto politico e simbolico.

In tale prospettiva, l'interesse scientifico non risiede tanto nella domanda se Gesù fosse colpevole, quanto nella funzione sistemica della sua condanna. Il processo diventa così una lente privilegiata per osservare il funzionamento del potere giuridico in un contesto connotato da pluralismo normativo e dominazione imperiale.

2. Fonti, silenzi e statuto epistemologico della ricostruzione storica

La prima difficoltà metodologica riguarda le fonti. Sul processo a Gesù non sono pervenuti atti ufficiali, verbali, sentenze o documenti amministrativi.

È verosimile che il rappresentante imperiale nella provincia dovesse relazionare Roma sui giudizi per alto tradimento o per lesa maestà, anche nel caso in cui il condannato non fosse un cittadino romano (Blinzler). Se ciò sia concretamente accaduto per Gesù non ci è dato sapere. Alcuni autori del II secolo, come Giustino (Apologia I, 35,9; I, 48,3) e Tertulliano (Apologia 5,2; 21,20), raccontano di un rapporto di Ponzio Pilato all'imperatore Tiberio in ordine all'esecuzione di Gesù, custodito negli archivi imperiali. Di tale rapporto, ad oggi, non vi è traccia.

L'assenza di documenti formali impone pertanto la ricerca di notizie, *in primis*, presso le fonti non cristiane. Le affermazioni dell'autore ebreo Flavio Giuseppe (circa 37-97 d.C.), nelle Antichità giudaiche (XVIII, 63-64), e del più grande storico romano Publio Cornelio Tacito (circa 55-120 d.C.), negli Annales (XV, 44), conducono ragionevolmente a far ritenere che Gesù sia stato condannato e crocifisso su sentenza di Pilato (Flavio Giuseppe, Tacito) sotto il regno di Tiberio (Tacito) e che il procedimento di Pilato contro Gesù sia stato attivato, in qualche misura, su impulso delle autorità giudaiche (Flavio Giuseppe).

In ogni caso, l'assenza di atti ufficiali non deve essere interpretata come lacuna accidentale, bensì come elemento strutturale della prassi romana provinciale.

Nelle province imperiali, specie quelle periferiche, il ricorso alla *cognitio extra ordinem* comportava una forte oralità del procedimento e una scarsa propensione alla conservazione degli atti. La giustizia era eminentemente presente e performativa, non archivistica.

Le fonti non cristiane, in particolare i citati Flavio Giuseppe e Tacito, attestano, come detto, con sufficiente certezza l'evento essenziale: Gesù fu giustiziato per ordine dell'autorità romana sotto il governatorato di Ponzio Pilato. E ciò basta ai fini del presente contributo.

Tale dato, minimale ma solido, costituisce infatti il perno della ricostruzione storica.

I Vangeli, pur essendo testi teologici, e dunque latori di un intento *kerigmatico* di annuncio e proclamazione cristiana, non possono essere esclusi dall'analisi giuridica. Essi offrono una rappresentazione coerente delle autorità coinvolte, dei luoghi istituzionali, delle forme del potere e delle tipologie punitive. La loro attendibilità non è documentaria, ma comunque strutturale.

3. Pluralismo giuridico nella Giudea del I secolo e sovranità imperiale

La Giudea del I secolo d.C. costituisce uno spazio giuridico complesso, caratterizzato da pluralismo normativo

asimmetrico. Accanto al diritto romano, si mantiene un ordinamento religioso ebraico dotato di una propria razionalità normativa, ma privo di sovranità ultima.

Il Sinedrio esercita competenze giurisdizionali in materia religiosa e civile interna, ma non dispone del potere di eseguire condanne capitali. Il monopolio della pena di morte, quale espressione suprema della sovranità, appartiene esclusivamente all'autorità imperiale romana.

Tale configurazione non implica una netta separazione tra diritto e religione, in senso moderno, bensì una gerarchizzazione dei sistemi normativi, nella quale il diritto romano si pone come ordine sovraordinato, capace di tollerare, inglobare o neutralizzare il diritto locale.

Nel diritto romano imperiale, la sovranità si manifesta primariamente attraverso il controllo della violenza legittima. Lo *ius gladii* rappresenta il segno distintivo del potere imperiale: decidere sulla vita e sulla morte significa decidere sull'ordine politico. In tale quadro, la pena capitale non è soltanto una sanzione, ma un atto simbolico di riaffermazione della sovranità.

La crocifissione (*damnatio in crucem*), in particolare, costituisce una pena esemplare, riservata ai non cittadini e ai nemici dell'ordine costituito. La scelta della croce nel caso di Gesù non è casuale: essa comunica pubblicamente l'esito del processo e il significato politico della condanna.

4. Fase sinodiale: giudizio religioso, funzione politica e costruzione dell'imputazione

La fase dinanzi alle autorità giudaiche è stata a lungo interpretata come un vero e proprio processo penale. Tuttavia, un'analisi più attenta suggerisce una qualificazione diversa. Manca difatti l'imputazione formalizzata, manca una prova testimonialmente concorde, manca soprattutto la capacità di produrre una decisione esecutiva.

La funzione della fase sinodiale appare piuttosto pre-giudiziale e selettiva. Il Sinedrio individua una figura problematica, ne costruisce una qualificazione giuridica e prepara il terreno per il deferimento all'autorità romana. In tal senso, esso agisce come intermediario politico, più che come giudice in senso tecnico.

Una parte della letteratura ha insistito sulle irregolarità procedurali del processo giudaico, richiamando norme della Mishnà relative al divieto di processi notturni o festivi. Tuttavia, tale impostazione rischia un evidente anacronismo. Difatti le norme mishniche vengono codificate solo nel II secolo d.C. Proiettarle retroattivamente sul processo a Gesù significa applicare un modello giuridico successivo a un contesto precedente.

Ciò non implica che il procedimento sia stato *regolare*, ma che la nozione di regolarità deve essere storicamente contestualizzata. La questione non risiede nella violazione di garanzie dell'imputato, bensì nella funzione politica del giudizio.

Il punto di partenza, ossia l'accusa di bestemmia, fondata sull'affermazione di filiazione divina, non integra di per sé un reato politico. La bestemmia infatti afferisce alla sfera teologica e simbolica, è blasfemia.

La trasformazione decisiva avviene quando tale pretesa viene reinterpretata come rivendicazione regale. Il passaggio dal Figlio di Dio al Re dei Giudei rappresenta una trasposizione semantica, che consente l'intervento romano: di qui la costruzione dell'imputazione. Tale traslazione, in altri termini, indica "*la forma secolarizzata, trasferita sul piano profano politico*" (Blinzler).

La delineata *mutatio criminis* non è un abuso, ma una tecnica giuridica tipica dei sistemi imperiali, nei quali il diritto penale funge da strumento di traduzione dei conflitti simbolici in categorie concretamente perseguibili dall'ordinamento positivo.

5. *Crimen maiestatis* e diritto penale imperiale

Il *crimen maiestatis* costituisce una categoria centrale del diritto penale romano imperiale. La sua indeterminatezza non rappresenta un difetto sistemico, bensì una caratteristica funzionale, consapevolmente costruita dal legislatore per consentire una tutela anticipata della sovranità.

In particolare, a partire dalla *lex Iulia de maiestate*, emanata in età augustea (verosimilmente intorno all'8 a.C.), la *maiestas* cessa di essere riferita esclusivamente al *populus Romanus* e viene progressivamente ricondotta alla persona del *princeps* e all'ordine politico da lui incarnato.

La norma amplia in modo significativo l'ambito applicativo del reato, ricomprendendovi non solo condotte violente o materialmente lesive, ma anche atti, parole, simboli, atteggiamenti e omissioni idonei, seppure solo in astratto, a compromettere la stabilità del potere imperiale. In tale prospettiva, il *crimen maiestatis* consente di includere ogni comportamento percepito come minaccia potenziale alla sovranità, anche in assenza di un danno concreto o di un'insurrezione armata.

La pericolosità simbolica della condotta — intesa come capacità di introdurre un principio alternativo di legittimazione del potere — diviene giuridicamente rilevante. Il bene tutelato non è più un interesse specifico e circoscritto, ma l'equilibrio complessivo dell'ordine imperiale, concepito come valore supremo e fragile.

Nel caso di Gesù, l'attribuzione o l'assunzione del titolo di *rex*, pur priva di apparato militare e di un progetto insurrezionale in senso stretto, risulta idonea a integrare il *crimen maiestatis* alla luce della disciplina augustea.

La pretesa regalità introduce infatti una sovranità concorrente sul piano simbolico, sufficiente a configurare una minaccia all'autorità romana in un contesto provinciale particolarmente sensibile sotto il profilo politico. Il diritto penale interviene, dunque, in funzione prevalentemente preventiva e neutralizzatrice, non repressiva in senso stretto: esso non attende la realizzazione del danno, ma colpisce il rischio sistemico nella sua fase embrionale.

In ciò si coglie uno dei tratti distintivi del diritto penale romano imperiale, che attraverso la *lex Iulia de maiestate* inaugura una forma avanzata di penalizzazione del pericolo politico, fondata sulla tutela anticipata della sovranità e sull'eliminazione delle fonti di instabilità simbolica.

6. Pilato come funzionario della decisione

Il procedimento dinanzi a Ponzio Pilato si colloca nel modello della *cognitio extra ordinem*, caratterizzato da concentrazione dei poteri, flessibilità procedurale e ampia discrezionalità.

In tale modello, il giudice non è vincolato a tipicità rigide né a forme probatorie predeterminate. La decisione si fonda su una valutazione complessiva del caso, nella quale il criterio politico prevale su quello dimostrativo.

La verità giuridica è una verità decisionale, non una verità processuale nel senso moderno.

Ponzio Pilato non va interpretato come un giudice debole, esitante o psicologicamente riluttante. Egli agisce piuttosto nella sua qualità di funzionario imperiale preposto al mantenimento dell'ordine pubblico in una provincia strutturalmente instabile, caratterizzata da ricorrenti tensioni religiose, sociali e politiche.

La sua decisione non riflette un giudizio morale sull'imputato, bensì una valutazione eminentemente politica del rischio, conforme alla razionalità del governo romano delle province.

Nel contesto della Pasqua ebraica, periodo di massima concentrazione simbolica e demografica — con l'afflusso di decine di migliaia di pellegrini a Gerusalemme — la soglia di tolleranza dell'amministrazione romana verso figure carismatiche, portatrici di messaggi escatologici o di rivendicazioni regali, risultava drasticamente ridotta.

Proprio in tali frangenti, il diritto penale imperiale operava secondo una logica di prevenzione anticipata del disordine, intervenendo non contro il fatto consumato, ma contro la sua possibilità sistemica.

In tale prospettiva, anche il riferimento evangelico al cosiddetto *privilegium paschale* — la prassi di liberare un detenuto in occasione della festività — non va interpretato come espressione di clemenza o di umanitarismo giuridico. Al contrario, esso può essere letto come strumento di gestione politica del consenso e di deflazione del conflitto, rimesso alla discrezionalità dell'autorità romana.

La scelta alternativa proposta alla folla non costituisce un atto di giustizia, ma un meccanismo di canalizzazione controllata della tensione collettiva, volto a preservare l'ordine pubblico. La preferenza accordata a Barabba — figura associata a violenza e sedizione — rispetto a Gesù, portatore di una pretesa regale di natura simbolica e carismatica, conferma tale razionalità: mentre il primo rappresenta una devianza penalmente riconoscibile e circoscrivibile, il secondo incarna una minaccia più ambigua e sistemica, capace di mobilitare aspettative messianiche e di produrre effetti destabilizzanti difficilmente governabili.

In termini romani, il rischio politico di una sovranità alternativa, anche non armata, risultava superiore a quello di una violenza isolata.

La condanna di Gesù si configura dunque come una scelta razionale di governo, coerente con la logica del *crimen maiestatis* e con la funzione preventiva del diritto penale imperiale.

Essa non è il frutto di un cedimento emotivo né di una pressione esterna incontrollata, ma l'esito di una valutazione amministrativa che privilegia la stabilità dell'ordine rispetto alla verifica della colpevolezza in senso morale.

In altre parole, Pilato non abdica affatto al suo ruolo: lo esercita pienamente, secondo i parametri del potere romano.

L'operato del *Praefectus Iudaeae* può essere ulteriormente chiarito se letto alla luce delle categorie elaborate dalla criminologia del rischio, in particolare nell'accezione proposta da David Garland.

In tale visione, l'intervento penale non è orientato primariamente all'accertamento della responsabilità individuale o alla valutazione morale della condotta, bensì alla gestione preventiva di situazioni percepite come potenzialmente destabilizzanti per l'ordine sociale e politico.

Come osserva Garland, nelle forme di governo che privilegiano la sicurezza sistemica, il soggetto non è giudicato per ciò che ha fatto, ma per ciò che potrebbe rappresentare in termini di rischio collettivo.

L'attenzione si sposta dall'atto al profilo di pericolosità, dalla colpa al potenziale di disordine, dalla repressione *ex post* alla neutralizzazione anticipata.

Tale logica risulta sorprendentemente coerente con il funzionamento del diritto penale romano imperiale, e in particolare con l'applicazione del *crimen maiestatis* in contesti ad alta tensione simbolica.

Nel caso di Gesù, la valutazione operata da Pilato non concerne l'effettiva sussistenza di un progetto insurrezionale, né l'esistenza di un danno concreto arrecato all'autorità romana. Essa riguarda piuttosto la capacità simbolica della figura carismatica di generare aspettative politiche e religiose alternative, suscettibili di amplificarsi in modo incontrollabile in un momento di forte concentrazione emotiva e demografica come la Pasqua.

In termini garlandiani, Gesù viene trattato come un "*risk subject*", non come un autore di reato in senso classico.

Ed il ricorso al citato *privilegium paschale* va meglio interpretato secondo questa chiave: non come gesto di clemenza individuale, ma appunto come tecnica di governo del rischio, finalizzata a modulare e contenere la tensione collettiva attraverso una scelta apparentemente partecipata, ma sostanzialmente eterodiretta.

La selezione tra Barabba e Gesù non risponde a criteri di giustizia sostanziale, bensì a una valutazione comparativa delle minacce, nella quale la violenza episodica e delimitata risulta meno pericolosa della diffusione di un carisma sovversivo sul piano simbolico.

La decisione finale di Pilato si iscrive dunque in una razionalità che Garland definirebbe manageriale e precauzionale: una razionalità che accetta il sacrificio del singolo come costo necessario per la preservazione dell'ordine, e che utilizza il diritto penale come strumento di amministrazione preventiva dell'incertezza.

In tal senso, la condanna di Gesù non rappresenta un'anomalia o una deviazione emotiva, ma un esempio paradigmatico di governo penale del rischio, nel quale l'anticipazione della tutela prevale sulla verifica dell'offesa consumata.

7. Il processo a Gesù e la giustizia d'emergenza

Dal punto di vista teorico, il processo a Gesù anticipa in modo emblematico dinamiche proprie di ciò che la dottrina contemporanea definisce giustizia d'emergenza.

In tale paradigma, l'ordinamento penale abbandona progressivamente la funzione di accertamento della responsabilità individuale per assumere quella di strumento di gestione del rischio sistemico, attraverso l'ampliamento delle categorie punitive, la compressione delle garanzie procedurali e la centralità della sicurezza quale valore ordinante.

Il *crimen maiestatis*, nella sua configurazione augustea, costituisce il presupposto giuridico di tale slittamento: la sua indeterminatezza funzionale consente di anticipare la soglia di punibilità fino a ricomprendere condotte prive di offensività materiale, ma dotate di potenzialità simbolica destabilizzante. Il diritto penale non interviene contro un fatto compiuto, bensì contro una figura di rischio, percepita come incompatibile con la tenuta dell'ordine politico.

In tale dimensione funzionale, si colloca dunque l'operato di Ponzio Pilato, che non agisce come giudice chiamato a dirimere una controversia giuridica secondo criteri di colpevolezza, ma come amministratore della sicurezza incaricato di neutralizzare una minaccia in un contesto emergenziale. La Pasqua, con il suo carico di tensione religiosa, mobilitazione collettiva e concentrazione simbolica, costituisce il fattore di accelerazione che legittima l'adozione di una decisione preventiva, ispirata a una logica eminentemente precauzionale.

La lettura garlandiana consente di chiarire ulteriormente tale dinamica: Gesù non è trattato come autore di reato in senso classico, ma come "*soggetto di rischio*", valutato in base alla sua capacità di generare aspettative politiche alternative e di innescare processi di mobilitazione incontrollabile. Il giudizio penale si trasforma così in valutazione prognostica, fondata non sul passato, ma sul futuro possibile. La responsabilità cede il passo alla pericolosità.

Anche il ricorso al richiamato *privilegium paschale* si inserisce in questa logica: esso non rappresenta un residuo di clemenza, bensì una tecnica di governo dell'emergenza, funzionale alla canalizzazione della tensione collettiva. La preferenza accordata a Barabba, autore di violenza riconoscibile e delimitata, rispetto a Gesù, portatore di una sovranità carismatica e simbolica, conferma che l'elemento decisivo non è la gravità del fatto, ma la gestibilità del rischio.

La violenza episodica è meno pericolosa dell'ambiguità carismatica.

Il diritto si trasforma, in definitiva, in tecnica di neutralizzazione del nemico, più che in strumento di accertamento della responsabilità. L'imputato non è più un cittadino da giudicare, ma una variabile da eliminare nell'interesse della stabilità dell'ordine.

In tal senso, il processo a Gesù non costituisce un'anomalia storica, ma un archetipo giuridico, nel quale si manifestano in forma anticipata i tratti strutturali della giustizia d'emergenza moderna: penalizzazione del pericolo, anticipazione della tutela e subordinazione delle garanzie alla sicurezza.

Letto in una prospettiva, ancora più ampia, di teoria generale del diritto, il processo a Gesù costituisce un caso emblematico di decisione sovrana in situazione di eccezione, nel senso che verrà concettualizzato, molti secoli dopo, da Carl Schmitt.

Sebbene ogni applicazione retrospettiva di categorie moderne debba essere maneggiata con cautela, è innegabile che la dinamica decisionale che conduce alla condanna di Gesù presenti tratti strutturali che attraversano la storia del potere giuridico.

Nel diritto romano imperiale, la sovranità non si definisce attraverso un sistema astratto di competenze, bensì mediante la capacità di decidere nei casi-limite, laddove l'ordinamento ordinario mostra la propria insufficienza.

La *cognitio extra ordinem* è, in tal senso, una forma embrionale di diritto dell'eccezione: una procedura che sospende le rigidità del processo ordinario per consentire una risposta rapida a situazioni percepite come pericolose.

Gesù non viene giudicato come autore di un illecito comune, ma come figura ambigua, difficilmente collocabile nelle categorie giuridiche tradizionali. Egli difatti non guida una rivolta armata, non proclama apertamente la caduta dell'Impero, non incita esplicitamente alla disobbedienza fiscale. E tuttavia, proprio questa ambiguità lo rende pericoloso.

Nel lessico politico romano, egli si colloca in una zona grigia tra il *civis* e l'*hostis*, tra il suddito e il nemico.

La decisione di Pilato non elimina un colpevole accertato, ma neutralizza un rischio. In tal senso, il processo a Gesù mostra come il diritto penale imperiale non sia orientato primariamente alla repressione del fatto, bensì alla gestione preventiva della possibilità.

È la stessa logica che, in epoche successive, consentirà l'espansione delle categorie penali indeterminate e la criminalizzazione della pericolosità che altro non è se non una potenzialità.

8. Gesù come *hostis* potenziale: diritto penale simbolico e costruzione del nemico

Nel diritto romano, la figura dell'*hostis* non coincide necessariamente con il nemico armato. Esiste una categoria più sottile, meno formalizzata ma politicamente decisiva: quella del nemico potenziale, del soggetto che, pur non avendo ancora agito, incarna una minaccia simbolica all'ordine costituito.

Gesù rientra pienamente in questa tipologia. Il suo messaggio non è sovversivo in senso militare, ma è disgregante sul piano simbolico.

Egli sottrae legittimazione alle autorità religiose tradizionali e, indirettamente, destabilizza l'equilibrio politico fondato sulla collaborazione tra *élite* locali e potere imperiale.

Il diritto penale interviene qui come strumento di costruzione del nemico. La qualificazione giuridica non fotografa una realtà oggettiva, ma produce un'identità giuridicamente rilevante.

Dire che Gesù è "*Re dei Giudei*" non significa descrivere un fatto, ma attribuire un significato politico che rende la sua eliminazione non solo possibile, ma necessaria.

In tale prospettiva, la crocifissione non è soltanto una pena, ma un atto comunicativo. Essa segnala pubblicamente il confine invalicabile tra ciò che è tollerabile e ciò che non lo è.

Il corpo del condannato diventa il luogo su cui si iscrive la decisione sovrana, anche in un senso antropologico. Ed il *titulus crucis* va letto come dispositivo giuridico-narrativo.

Quel cartiglio apposto sulla croce, tanto rappresentato nell'arte, non è solo un dettaglio meramente narrativo, ma un vero

e proprio atto giuridico-simbolico. Esso esplicita la motivazione della condanna e la rende pubblica.

“*Gesù Nazareno, Re dei Giudei*” non è una formula teologica, ma una qualificazione giuridica. Il rifiuto di Pilato di modificarla sancisce l’irrevocabilità della decisione sovrana.

Il *titulus crucis* merita un’attenzione ulteriore. Esso non è soltanto la motivazione della condanna, ma un dispositivo di narrazione giuridica. Attraverso di esso, il potere romano fissa una versione ufficiale dei fatti e la rende pubblicamente visibile.

La triplice lingua del *titulus* non è un dettaglio ornamentale. Essa universalizza la decisione, la sottrae alla dimensione locale e la iscrive nello spazio imperiale.

Il messaggio è chiaro: chiunque comprenda una delle lingue dell’Impero può leggere e interiorizzare il significato della pena.

Il rifiuto di Pilato di modificare la formula richiesta dai sacerdoti non è un capriccio, ma un gesto di affermazione sovrana. La decisione, una volta presa, non è negoziabile, ma definitiva e intoccabile: “*quel che ho scritto, ho scritto*” (Giovanni, 19,22).

9. Verità teologica, verità giuridica e verità politica

Vien dunque in evidenza uno degli aspetti più rilevanti del processo a Gesù, spesso trascurato nelle letture puramente storiche, ossia il conflitto tra diverse verità.

La vicenda mette infatti in luce un conflitto strutturale tra i tre regimi di verità, ciascuno dei quali risponde a una propria razionalità istituzionale e a una specifica funzione sistemica.

La verità teologica concerne l’identità e la missione di Gesù, ovvero il significato ultimo delle sue affermazioni. Essa si colloca su un piano simbolico ed escatologico, ed è, per definizione, del tutto estraneo al piano del diritto in quanto irriducibile a criteri probatori di verificabilità giuridica.

La verità giuridica, al contrario, è verità procedurale, costruita attraverso atti, qualificazioni e decisioni. Essa non mira ad accertare ciò che è vero in senso ontologico, ma a produrre una qualificazione normativa idonea a fondare una decisione. Nel processo a Gesù, tale verità non riguarda l’effettiva sussistenza di una colpa in senso morale, bensì la possibilità di ricondurre la figura dell’imputato entro una categoria penalmente rilevante per l’ordinamento romano.

La verità politica rappresenta tuttavia il livello decisivo. Essa non si interroga sulla verità dei fatti, ma sulla loro utilità rispetto alla conservazione dell’ordine. Nel caso di Gesù, non mira dunque a stabilire “*chi egli sia realmente*”, ma a collocarlo entro una categoria penalmente rilevante. È questa verità a orientare la decisione finale, subordinando tanto la verità giuridica quanto quella teologica a una valutazione di stabilità e sicurezza. In contesti di crisi, la funzione primaria del diritto non è l’accertamento, ma la neutralizzazione del rischio.

La verità politica infine è la più determinante. Essa riguarda non ciò che è vero, ma ciò che è utile alla conservazione dell’ordine. È questa verità che orienta la decisione di Pilato, al di là delle oscillazioni narrative dei Vangeli.

In tale configurazione, la verità giuridica tende a essere assorbita dalla verità politica: l’imputazione diviene uno strumento performativo attraverso cui il potere produce una versione ufficiale dei fatti e la rende operativa. Il diritto non si limita a descrivere una realtà preesistente, ma contribuisce a costruirla, trasformando una figura ambigua in un nemico giuridicamente qualificato.

Il processo a Gesù mostra così come, nei contesti emergenziali di crisi, la decisione sovrana prevalga sulla ricerca della verità in senso probatorio, e come il giudizio si trasformi in atto di governo.

La tensione tra verità, potere e diritto emerge in forma paradigmatica, rivelando una dinamica che attraversa trasversalmente la storia delle istituzioni penali. *Breviter*, il diritto non cerca più di accertare, ma di stabilizzare e di preservare l'ordine preconstituito.

10. Comparazione storica: processi politici nel mondo romano e responsabilità storica

Il caso di Gesù non costituisce un'eccezione isolata nel panorama della prassi giudiziaria romana, ma si inserisce in una più ampia tipologia di procedimenti che la storiografia contemporanea qualifica come processi politici.

In tali procedimenti, la funzione primaria del giudizio non è l'accertamento di una responsabilità individuale secondo criteri probatori rigorosi, bensì la neutralizzazione di figure percepite come potenzialmente destabilizzanti per l'ordine costituito.

Numerosi processi celebrati in età imperiale, in particolare sotto Tiberio, mostrano dinamiche analoghe: imputazioni fondate su categorie elastiche, quali il *crimen maiestatis*, estensione della rilevanza penale a parole, atteggiamenti o simboli, e centralità della valutazione prognostica del pericolo rispetto alla verifica di una lesione concreta. In tali casi, il confine tra illecito penale e dissenso politico tende ad assottigliarsi fino a dissolversi.

Ciò che accomuna tali procedimenti non è una continuità normativa, bensì una continuità funzionale. Il diritto penale imperiale opera come strumento di governo del rischio politico, attivandosi nei confronti di soggetti la cui pericolosità è definita in termini simbolici e sistemici, più che fattuali.

Il processo a Gesù si colloca pienamente in questa genealogia: la sua eliminazione non rappresenta una deviazione patologica dal sistema, ma una sua applicazione coerente in un contesto percepito come critico.

Tale lettura consente altresì di chiarire il tema della responsabilità storica. Una corretta visione giuridica del processo a Gesù consente di respingere ogni forma di imputazione collettiva. La responsabilità è individuale e sistemica, non etnica o religiosa.

Il processo non può essere ricondotto a una colpa collettiva, né attribuito a un popolo, a una confessione o a un ordinamento religioso in quanto tale. Esso è il prodotto di una dinamica di potere istituzionale, nella quale convergono interessi locali e razionalità imperiale, all'interno di un assetto giuridico che concentra nella sovranità romana il monopolio della decisione ultima.

In definitiva, il processo è il prodotto di una dinamica di potere, non l'espressione di un popolo o di una fede.

In tal senso, il processo a Gesù non interpella la storia come giudizio morale retrospettivo, ma come analisi delle condizioni strutturali che rendono possibile la trasformazione del diritto in tecnica di neutralizzazione politica. È proprio questa dimensione sistemica, e non contingente, a conferire al caso la sua persistente rilevanza teorica.

In tale ottica, la distanza tra illecito e dissenso politico si assottiglia fino a scomparire. Gesù si inserisce in questa genealogia. La sua eliminazione non rappresenta una deviazione dal sistema, ma una sua applicazione coerente.

Ciò rende il processo ancora più inquietante: non è l'abuso a condurre alla condanna, ma il funzionamento ordinario del potere in condizioni di instabilità.

11. Conclusioni: il processo a Gesù e la crisi permanente del diritto

Considerato in una prospettiva di lungo periodo, il processo a Gesù consente di cogliere una dinamica che attraversa trasversalmente la storia del diritto penale: la tendenza dell'ordinamento, nei contesti di crisi percepita, a ridefinire la figura del destinatario della sanzione non più come autore di un fatto illecito accertabile, ma come portatore di una pericolosità sistemica incompatibile con la stabilità dell'ordine.

Letta in controluce rispetto al paradigma garantista elaborato da Ferrajoli, la vicenda mostra come, nei contesti di crisi, il diritto penale possa rovesciare la propria funzione.

In tale slittamento, che la dottrina contemporanea ha concettualizzato nei termini di diritto penale del nemico (Jakobs), la funzione del giudizio si trasforma radicalmente: non più accertamento di responsabilità, ma decisione di esclusione preventiva. Il destinatario della sanzione non è trattato come soggetto di diritti da giudicare, ma come figura incompatibile con l'ordine, da neutralizzare in funzione preventiva.

L'analogia strutturale con il caso di Gesù non risiede in una continuità normativa, bensì in una continuità funzionale. Anche nel paradigma moderno del nemico infatti l'indeterminatezza della fattispecie, l'anticipazione della soglia di punibilità e la centralità della valutazione prognostica del rischio costituiscono strumenti attraverso i quali il diritto penale assume una funzione eminentemente preventiva e simbolica.

Il processo a Gesù mostra così, in forma archetipica, come la costruzione giuridica del nemico non rappresenti una patologia eccezionale dell'ordinamento, ma una possibilità sempre latente del diritto quando esso è chiamato a governare l'insicurezza, la paura e l'instabilità.

Proprio in questa capacità di illuminare il presente senza anacronismi risiede la persistente attualità teorica del caso, che continua a interrogare il rapporto tra legalità, sovranità e decisione nei sistemi penali contemporanei.

Il processo a Gesù mostra come, nei momenti di crisi, il diritto tenda a rivelare la propria natura ambivalente: strumento di giustizia e, al tempo stesso, di dominio.

La sua attualità risiede nella capacità di interrogare il presente, ricordando che il confine tra legalità e violenza legittima è sempre storicamente mobile.

Il processo a Gesù dunque non appartiene soltanto al passato. Esso continua a interrogare il presente perché mette a nudo una tensione permanente del diritto: quella tra giustizia e sicurezza, tra accertamento e decisione, tra norma ed eccezione.

Gesù non viene condannato perché colpevole, ma perché giuridicamente traducibile come nemico. Questa traduzione è l'atto fondamentale del potere penale. Laddove essa riesce, la pena diventa inevitabile.

In tale ottica, il processo a Gesù assume un valore metastorico. Esso mostra come il diritto, quando è chiamato a governare la paura e l'instabilità, tenda a trasformarsi in strumento di neutralizzazione. Non tradisce se stesso: realizza forse la sua funzione più profonda.

Ed è proprio questa consapevolezza che rende lo studio del processo a Gesù non un esercizio antiquario, ma una riflessione radicalmente attuale sul destino del diritto.

Bibliografia essenziale

BLINZLER Josef, *Il processo a Gesù*, Paideia, Brescia, 2001.

BROWN Raymond E., *The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels*, Yale University Press, New Haven, 1994.

- FERRAJOLI Luigi, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2008.
- GARLAND David, *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- GIUFFRÈ Vincenzo, *La ‘repressione criminale’ nell’esperienza romana*, Jovene, Napoli, 1991.
- JAKOBS Günther, *Diritto penale del nemico*, in DONINI Massimo – PAPA Michele (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.
- MANTOVANI Dario, *Diritto e processo penale nell’esperienza romana*, Giappichelli, Torino, 2012.
- MESSORI Vittorio, *Patì sotto Ponzio Pilato?*, SEI – Società Editrice Italiana, Torino, 1992.
- MIGLIETTA Massimo, I.N.R.I. *Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Satura, Napoli, 2021.
- MOMMSEN Theodor, *Römisches Strafrecht*, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig, 1899.
- RICCIOTTI Giuseppe, *Vita di Gesù Cristo*, Oscar Mondadori, Milano, 2008.
- SCHMITT Carl, *Teologia politica*, Giuffrè, Milano, 1988.
- ZITO Luigi, *Brevi riflessioni storico-giuridiche sul controverso processo a Gesù*, in *Salvis Juribus* (ISSN 2464-9775), 19 febbraio 2024.
-

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18148552> · ARK: <ark:/56778/8984>



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Monthly open-access peer-reviewed Journal

Indexed in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

CINECA Code E277033

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

Avvocati e magistrati: uso distorto dell'intelligenza artificiale

Paola Calvano · © 08-01-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145168>

ARK [ark:/56778/9039](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: avvocati; intelligenza artificiale; magistrati; responsabilità professionale; sistema giustizia; supervisione umana

How to cite this article / Come citare questo articolo

Calvano, P. (2026). *Avvocati e magistrati: uso distorto dell'intelligenza artificiale*. *Aequitas Magazine*, 1, 13–23.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18145168>

ABSTRACT (EN): The article examines the impact of artificial intelligence on legal practice and judicial activity, focusing on the distorted use of AI tools and the resulting professional and disciplinary liability. Starting from the European and national regulatory framework, which classifies the use of AI for the application and interpretation of legal rules as high-risk, the paper analyses the obligations of transparency, human oversight and professional competence imposed on lawyers and judges. Particular attention is devoted to the first judicial decisions concerning so-called legal hallucinations and to the institutional responses adopted, also from a comparative perspective. The contribution argues that artificial intelligence must remain a support tool within a framework of non-delegable human responsibility, in order to safeguard judicial autonomy, legal certainty and the proper functioning of the justice system.

ABSTRACT (IT): Il contributo analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'attività forense e giudiziaria, con particolare riferimento all'uso distorto degli strumenti di IA e alle conseguenti responsabilità professionali e disciplinari. Muovendo dal quadro normativo europeo e nazionale, che qualifica come ad alto rischio l'impiego dell'IA per l'applicazione e l'interpretazione delle norme giuridiche, l'articolo esamina gli obblighi di trasparenza, supervisione umana e competenza gravanti su avvocati e magistrati. L'attenzione si concentra sulle prime pronunce giurisprudenziali in materia di c.d. allucinazioni giuridiche e sulle risposte dell'ordinamento, anche in prospettiva comparata. Il contributo evidenzia come l'intelligenza artificiale debba rimanere uno strumento di supporto, inserito in una cornice di responsabilità non delegabile, al fine di preservare l'autonomia del giudizio e il corretto funzionamento del sistema giustizia.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Quadro normativo e deontologico – 3. Rischio sistemico e supervisione umana – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

L'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività forense e giudiziaria rappresenta una delle sfide più rilevanti per il sistema giustizia contemporaneo, incidendo direttamente su funzioni centrali quali l'interpretazione del diritto, la valutazione dei fatti e l'assunzione delle decisioni. L'uso di sistemi di IA solleva, infatti, questioni di particolare complessità in termini di responsabilità, competenza e vigilanza, soprattutto nei casi in cui l'attività automatizzata rischi di prevalere sull'apporto umano.

Il recente quadro normativo europeo e nazionale qualifica come ad alto rischio l'impiego dell'intelligenza artificiale per l'applicazione e l'interpretazione delle norme giuridiche, imponendo obblighi stringenti di trasparenza e supervisione umana. Le prime esperienze applicative e le pronunce giurisprudenziali intervenute in materia di cosiddette *allucinazioni giuridiche* mostrano come un uso distorto dell'IA possa incidere negativamente sulla qualità della prestazione professionale e sull'affidabilità del processo decisionale.

In tale contesto, l'intelligenza artificiale non può essere considerata un mero ausilio neutro, ma deve essere ricondotta entro una cornice di responsabilità non delegabile, nella quale la competenza del professionista e il controllo umano restano elementi imprescindibili per garantire il corretto funzionamento del sistema giustizia.

2. Quadro normativo e deontologico

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore in Italia la L. 10 ottobre 2025, n. 132, recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, normativa che si colloca nel solco tracciato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Quest'ultimo qualifica come ad alto rischio l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale destinati all'applicazione o all'interpretazione delle norme giuridiche, imponendo stringenti obblighi di trasparenza, supervisione umana

significativa e valutazione di conformità ex ante. In caso di violazioni, il quadro sanzionatorio previsto può giungere fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo.

Alcune disposizioni della L. 132/2025 risultano immediatamente applicabili, in particolare quelle concernenti l'obbligo di informativa cui sono tenuti tutti i professionisti^[1] e, in modo specifico, gli avvocati nei confronti dei propri assistiti. In tale prospettiva, l'art. 13, comma 2, L. 132/2025 stabilisce che: «Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale^[2] utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La disposizione fa riferimento all'utilizzo effettivo di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'attività intellettuale, la quale deve rimanere prevalente rispetto a quella automatizzata, nel rispetto dei principi etici^[3] e giuridici dell'ordinamento. Tali principi comprendono:

- il principio di trasparenza, inteso come obbligo di informare il cliente circa l'uso dell'IA;
- il principio di proporzionalità, che impone di limitare l'impiego dell'IA alle sole funzioni di supporto;
- il principio di sicurezza e protezione dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili;
- il principio di accuratezza, che richiede un controllo costante dell'output generato;
- il principio di autonomia decisionale, in forza del quale la decisione finale resta sempre rimessa all'avvocato, unico responsabile nei confronti del cliente.

Tali principi evidenziano la centralità del ruolo dell'avvocato, il quale non può essere ridotto a mero esecutore delle determinazioni prodotte dallo strumento tecnologico.

L'intento dichiarato dal legislatore è quello di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente; tuttavia, una parte dell'avvocatura, rappresentata anche da Movimento Forense, ha ritenuto tale previsione ridondante, osservando come la fiducia tra avvocato e assistito sia già garantita dai principi deontologici vigenti.

Se è vero che l'obbligo di informativa è già operativo, è altrettanto vero che i percorsi strutturati di alfabetizzazione e formazione all'uso dell'intelligenza artificiale (*AI literacy*) entreranno in vigore solo a partire dall'ottobre 2026. Ne deriva una situazione di evidente asimmetria normativa: l'obbligo è immediato, mentre la formazione è differita, in un contesto in cui una parte significativa dei professionisti risulta ancora priva di una conoscenza effettiva dei principi di funzionamento dell'IA e del relativo linguaggio tecnico.

Tale criticità è ulteriormente accentuata dal fatto che l'informativa dovuta al cliente deve essere redatta in modo chiaro, semplice ed esaustivo, presupponendo una reale comprensione dei concetti da trasmettere. Non è, pertanto, sufficiente un generico richiamo all'*AI Act*: i termini tecnici devono essere spiegati, anche mediante esempi, schemi, grafici o tabelle esplicative.

In ogni caso, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve garantire il rispetto della riservatezza, in particolare con riferimento al trattamento dei dati personali, soprattutto quando l'output venga elaborato o conservato su piattaforme di terzi.^[4]

Il 18 agosto 2025 la Commissione europea ha aggiornato le FAQ relative all'attuazione dell'art. 4 dell'*AI Act*, ossia del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, entrato in vigore il 1° agosto 2024 con un processo di applicazione graduale. Tale intervento interpretativo si inserisce nel più ampio quadro degli obblighi di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (*AI literacy*) gravanti sui fornitori e sugli utilizzatori dei sistemi di IA.

Dalla lettura dell'art. 4 del Regolamento non emerge, tuttavia, un criterio univoco per stabilire quando il livello di alfabetizzazione possa ritenersi "sufficiente". La norma, infatti, demanda l'attuazione delle misure formative a un approccio contestuale e flessibile, che tenga conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e della

formazione dei soggetti coinvolti, nonché del contesto specifico di utilizzo dei sistemi di IA e delle persone o dei gruppi di persone sui quali tali sistemi sono destinati a incidere.

Sul punto, la Commissione europea ha chiarito nelle FAQ che l'art. 4 dell'*AI Act* non introduce un obbligo di misurazione formale delle competenze in materia di intelligenza artificiale del personale. Tuttavia, esso impone ai fornitori e agli operatori di sistemi di IA di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione, calibrato sulle conoscenze tecniche, sull'esperienza professionale, sull'istruzione e sulla formazione dei soggetti che operano con tali sistemi.

La nozione di *AI literacy* è ulteriormente precisata dall'art. 3, punto 56, dell'*AI Act*, che la definisce come l'insieme di competenze, conoscenze e capacità di comprensione che consentono ai fornitori, ai *deployer* e ai soggetti interessati di procedere a una diffusione informata dei sistemi di intelligenza artificiale, acquisendo al contempo consapevolezza delle opportunità, dei rischi e dei potenziali danni che tali tecnologie possono generare.

Il mancato rispetto degli obblighi formativi non comporta, allo stato, sanzioni specifiche e automatiche, ma può comunque esporre imprese e professionisti a forme di responsabilità professionale, soprattutto ove l'uso dell'IA si traduca in violazioni dei doveri di diligenza, competenza e controllo.

3. Rischio sistemico e supervisione umana

In tale contesto si collocano le prime e significative pronunce giurisprudenziali italiane in materia di utilizzo distorto dell'intelligenza artificiale generativa nell'attività forense. In particolare, due tribunali su tre hanno riconosciuto la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in relazione alle *allucinazioni informatiche*.

Il Tribunale di Torino^[5] ha condannato la parte attrice per aver proposto un ricorso manifestamente infondato, generico e redatto con il supporto dell'intelligenza artificiale senza alcuna verifica critica dei risultati, ravvisando una condotta connotata da mala fede o, quantomeno, da colpa grave. In senso conforme si è espresso il Tribunale di Latina^[6], il quale ha stigmatizzato non solo il singolo ricorso oggetto di giudizio, ma anche la prassi di centinaia di procedimenti patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti in modo seriale, caratterizzati da scarsa qualità argomentativa e da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti rispetto al *thema decidendum*. A ciò si è aggiunta la reiterata mancata comparizione in udienza del difensore, nonostante i ripetuti inviti del giudice a fornire chiarimenti.

Di diverso avviso è stato, invece, il Tribunale di Firenze^[7], che ha escluso la condanna per lite temeraria pur in presenza dell'inserimento di sentenze inesistenti nella memoria difensiva. La decisione è stata motivata dalla mancanza di mala fede o colpa grave e dall'assenza di prova del danno, ritenendo che si trattasse di un *falso innocuo*, sebbene non privo di disvalore sotto il profilo dell'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle pronunce richiamate.

Resta fermo, sul piano deontologico, che l'esercizio della professione forense deve essere costantemente informato al dovere di probità e lealtà imposto alle parti e ai loro difensori dall'art. 88 c.p.c., il quale impone al giudice di segnalare le trasgressioni alle autorità competenti all'esercizio del potere disciplinare. Inoltre, nella prospettiva del corretto funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso, l'utilizzo di fonti giurisprudenziali inesistenti non può essere considerato del tutto innocuo, in ragione del dispendio di tempo ed energie che esso determina a carico del cosiddetto *sistema giustizia*.

Alla luce delle pronunce di condanna emerse in ambito nazionale, una parte della dottrina^[8] ha descritto l'intelligenza artificiale come una "*tecnologia neutra*", nel senso che essa può condurre tanto a risultati di elevata qualità quanto a esiti negativi, in funzione dell'uso che ne viene fatto. In tale prospettiva, diviene essenziale individuare lo strumento appropriato per lo scopo perseguito e impiegarlo in modo corretto e consapevole.

Questa impostazione rinvia alla necessità di uno studio approfondito degli strumenti di IA, del loro funzionamento, delle

potenzialità applicative e dei rischi connessi, al fine di consentire ai professionisti di acquisire competenze tecniche, tecnologiche e informatiche da affiancare a quelle giuridiche tradizionali. Il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività forense si collega, infatti, in modo diretto al dovere di competenza previsto dall'ordinamento professionale e dal Codice Deontologico Forense (CDF), il quale stabilisce che “*avvocato non accetta incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza e diligenza e si astiene dall'assumere iniziative che non sia in grado di sostenere efficacemente*”.

Tale dovere si inserisce nel quadro dei principi di libertà, indipendenza, autonomia e competenza tecnica e professionale che governano l'esercizio della professione forense. In questa prospettiva, deve ribadirsi che l'avvocato è personalmente responsabile dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale impiegati nell'attività professionale – quali, ad esempio, la *legal research*, l'analisi degli atti o la redazione automatizzata – sicché ogni forma di delega allo strumento tecnologico non può essere né cieca né priva di controllo, come chiarito anche dal Consiglio Nazionale Forense.

Il dovere di aggiornamento professionale comprende oggi necessariamente anche la formazione continua sugli strumenti e sui metodi idonei a garantire la corretta esecuzione del mandato difensivo, includendo l'uso responsabile delle tecnologie emergenti. Ciò al fine di assicurare che l'intelligenza artificiale venga utilizzata con piena consapevolezza delle sue funzioni, dei suoi limiti strutturale e delle implicazioni etiche e deontologiche che ne derivano, evitando affidamenti acritici o scorciatoie operative idonee a compromettere la qualità della prestazione professionale.

In ogni caso, non è in alcun modo possibile delegare all'IA la responsabilità di valutazioni giuridiche, scelte processuali o atti difensivi sostanziali, poiché la decisione ultima in ordine alle strategie e agli atti processuali resta esclusivamente personale del professionista. Anche laddove si avvalga di strumenti di intelligenza artificiale, l'avvocato è tenuto a verificare integralmente le informazioni e i suggerimenti prodotti e, apponendo la propria firma all'atto, ne assume la piena paternità e responsabilità.

Diversa, peraltro, è la valutazione della responsabilità e delle conseguenti sanzioni applicate agli avvocati in altri ordinamenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, alcuni professionisti sono stati condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 5.000 dollari, nonché all'invio di una comunicazione formale ai giudici indicati come autori di decisioni in realtà inesistenti, falsamente richiamate a sostegno delle proprie tesi difensive.

A livello comparato, gli Ordini professionali si sono attivati per elaborare policy e linee guida sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli studi legali, senza che in alcun ordinamento l'avvocato venga esonerato da responsabilità. Così, ad esempio, nello Stato della California, la *Practical Guidance for the Use of Generative Artificial Intelligence in the Practice of Law* prevede espressamente l'obbligo di revisione di qualsiasi *output* generato dall'IA prima della sua utilizzazione in giudizio.

In ambito europeo, nel giugno 2023 la Commissione Nuove Tecnologie della *Fédération des Barreaux* d'Europe (FBE) ha adottato le *Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dall'intelligenza artificiale generativa*, sottolineando in modo esplicito che la responsabilità per gli esiti dell'utilizzo di tali strumenti resta in capo all'avvocato. Analoga impostazione si rinviene nella *Carta dei principi per un uso consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense*, approvata dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel dicembre 2024.

Secondo l'indagine condotta dalla *International Bar Association* nel settembre 2024 (*The Future Is Now: Artificial Intelligence and the Legal Profession*), gli stessi avvocati concordano sull'importanza della diligenza nel garantire il rispetto delle regole deontologiche anche quando si ricorra all'uso dell'intelligenza artificiale. Tale conclusione appare, del resto, coerente con un principio già noto all'ordinamento professionale, posto che l'avvocato rispondeva anche in passato dell'attività svolta da praticanti e collaboratori.

Ci si è quindi interrogati sul motivo per cui tale regime di responsabilità dovrebbe mutare al solo variare della natura del “*collaboratore*”. In tal senso, Damien Charlotin^[9] ha parlato di una vera e propria “*crisi sistemica*”, caratterizzata da un’estensione, una velocità di crescita, una diffusione geografica e un impatto professionale particolarmente allarmanti. Lo stesso autore ha dato vita a un *database* internazionale che raccoglie oltre 150 casi documentati di utilizzo distorto dell’intelligenza artificiale nel contesto giudiziario.

Sono dodici i Paesi nei quali Charlotin ha documentato il fenomeno delle allucinazioni giuridiche, con una predominanza schiacciante degli Stati Uniti, che concentrano circa l’80–85% dei casi esaminati. Seguono, a distanza, il Regno Unito, il Canada, l’Australia, il Brasile e alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, nella quale sono emersi i primi segnali del fenomeno anche all’interno di sistemi di *civil law*.

L’analisi prende avvio dal 2023, anno in cui i casi documentati erano soltanto dieci, per giungere a settantatré casi nei primi cinque mesi del 2025, con un incremento di oltre venti casi nel solo mese di maggio 2025. Secondo Charlotin, ci si troverebbe dinanzi a una “*curva almeno quadratica*”, indicativa di un’*escalation* rapida e non ancora stabilizzata del fenomeno.

Un ulteriore elemento di particolare rilievo concerne il mutamento della tipologia dei soggetti coinvolti. Se nel 2023 circa il 70% dei casi vedeva come protagonisti soggetti che agivano *pro se*, nel 2025 la maggioranza degli episodi è imputabile a professionisti legali, a dimostrazione del fatto che anche operatori esperti possono fare un uso inconsapevole o scorretto degli strumenti di intelligenza artificiale.

Tra i casi più significativi emersi nella giurisprudenza si segnalano:

- *Mata v. Avianca* (S.D.N.Y., 2023), nel quale un avvocato ha citato sei precedenti giurisprudenziali inesistenti generati da ChatGPT, con conseguente irrogazione di una sanzione di 5.000 dollari e l’obbligo di presentare scuse ufficiali;
- *Morgan & Morgan v. Walmart* (D. Wyo., 2025), ove lo studio legale ha richiamato otto casi fittizi, subendo sanzioni economiche e disciplinari;
- *Ellis George LLP & K&L Gates* (C.D. Cal., 2025), in cui il team difensivo ha inserito nove citazioni errate in un unico atto, ricevendo una sanzione pari a 31.100 dollari.

Negli Stati Uniti, la responsabilità può estendersi all’intero studio legale per gli errori commessi dai collaboratori, e le sanzioni economiche risultano in costante aumento, passando da importi compresi tra 1.000 e 5.000 dollari a misure superiori ai 10.000 dollari. Nel Regno Unito, un avvocato ha inserito diciotto casi fittizi in una controversia dal valore di 90 milioni di sterline, inducendo i giudici ad ammonire che condotte di tale natura possono integrare gli estremi della *perversion of justice*, reato punibile sino all’ergastolo.

Episodi analoghi sono stati registrati anche in Canada e Australia, mentre in Italia i casi emersi restano, allo stato, quelli sopra richiamati.

Per prevenire il rischio di allucinazioni giuridiche, Charlotin e altre fonti autorevoli suggeriscono l’adozione di protocolli rigorosi di controllo, fondati su una verifica multilivello, sul controllo delle citazioni mediante fonti primarie ufficiali (quali *Lexis*, *Westlaw* e la giurisprudenza pubblica), nonché sulla revisione tra pari dei contenuti generati dall’IA, accompagnata dalla documentazione del processo di verifica.

È inoltre raccomandata la verifica manuale della prima pagina di ciascun precedente citato, nonché l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, pur riconoscendone la fallibilità, quali *CoCounsel* (*Thomson Reuters*) e *Lexis+ AI*, basati su database giuridici chiusi ma caratterizzati da tassi di errore residui compresi tra il 17% e il 33%. A tali strumenti devono affiancarsi sistemi di validazione delle citazioni, quali *KeyCite*, *Shepard’s*, *Brief Analyzer* e *BCite*.

Un ruolo centrale è altresì attribuito alla formazione professionale continua. Non a caso, anche i programmi universitari

di istituzioni quali *Harvard*, *Yale* e *Berkeley*, così come quelli di formazione professionale (ad esempio il *National Judicial College*), includono ormai moduli dedicati ai limiti tecnici dell'intelligenza artificiale, alla verifica delle fonti, alla gestione del rischio e alle implicazioni etiche e di responsabilità legale.

Il fenomeno delle allucinazioni giuridiche non ha riguardato esclusivamente l'avvocatura. È emerso, infatti, anche un caso in cui un magistrato di primo grado ha fondato una decisione su pronunce inesistenti, circostanza resa nota nel corso dell'ultimo Forum Legale. A seguito dell'impugnazione della sentenza in secondo grado e poi in Cassazione, e dopo le opportune verifiche, è stata avviata un'azione disciplinare nei confronti del magistrato da parte del Procuratore Generale, per grave e inescusabile negligenza.

In tale contesto si inserisce l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, dal quale sono attese a breve le Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. Il CSM distingue due ambiti di utilizzo dell'IA: da un lato, quello qualificato come ad alto rischio ai sensi dell'*AI Act*[\[10\]](#); dall'altro, quello riconducibile alle attività giudiziarie in senso lato e alle attività organizzative o accessorie[\[11\]](#), ritenute compatibili con l'ordinamento vigente nel rispetto di specifiche condizioni e secondo una strategia di medio-lungo periodo.

In attesa dell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale conformi ai requisiti normativi, il CSM ha stabilito che è esclusa la possibilità di utilizzo dell'IA nell'attività giudiziaria in senso stretto, in quanto i sistemi attualmente disponibili online non garantiscono, in assenza di certificazione, i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio e non possono, pertanto, essere impiegati nell'esercizio diretto della funzione giurisdizionale.

Attualmente, l'utilizzo di *Copilot* risulta incluso nel pacchetto *Office* in uso presso il *dominio giustizia* e, pertanto, è tecnicamente disponibile anche per i magistrati. Tuttavia, l'impiego effettivo di tale strumento è subordinato a una specifica autorizzazione del Ministero della Giustizia ed è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di sperimentazione sottoposti a supervisione ministeriale, con finalità meramente conoscitive e non decisionali.

Le sperimentazioni attualmente attive interessano i Tribunali di Bologna, Catania, Milano e Napoli. In tale contesto, sebbene la ricerca giurisprudenziale su banche dati possa, in astratto, rientrare tra le attività ammissibili, essa risulta in concreto esclusa in ragione dell'impatto che l'output generato potrebbe esercitare sul convincimento del giudice. In particolare, il rischio è quello di orientare l'attività interpretativa suggerendo determinati indirizzi giurisprudenziali piuttosto che altri, incidendo così sulla funzione valutativa e sull'autonomia del giudizio, che richiede una vigilanza particolarmente stringente.

Il progetto attualmente in fase di elaborazione da parte del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura mira allo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale interno all'amministrazione della giustizia, destinato a essere reso disponibile, a partire da agosto 2026, a tutti i magistrati ordinari. Tale obiettivo si inserisce in un piano strategico di medio periodo, fondato sulla selezione e sull'acquisizione privilegiata di sistemi di IA conformi[\[12\]](#) ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*).

Il medesimo piano prevede, altresì, l'istituzione di una *sandbox* regolamentare per la sperimentazione controllata di sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso giudiziario o organizzativo, accompagnata da *report* periodici e da un costante dialogo istituzionale con l'avvocatura, al fine di valutare in modo continuo le ricadute dell'impiego di tali tecnologie sull'attività processuale.

L'emersione del fenomeno delle allucinazioni giuridiche generate dall'uso distorto di sistemi di intelligenza artificiale si presta a essere letta anche alla luce delle categorie proprie del diritto penale simbolico e della criminologia del rischio, che consentono di coglierne la portata sistemica oltre la dimensione meramente individuale o disciplinare.

In particolare, il ricorso a sanzioni processuali e disciplinari nei confronti di avvocati e magistrati che abbiano fatto uso

acritico dell'IA, pur rispondendo a un'esigenza immediata di tutela dell'affidabilità del sistema giudiziario, presenta tratti riconducibili a una funzione prevalentemente simbolica della risposta punitiva. Come noto, il diritto penale simbolico si caratterizza per l'adozione di misure sanzionatorie volte non tanto a incidere in modo strutturale sulle cause del fenomeno, quanto a riaffermare valori fondamentali dell'ordinamento e a ristabilire una percezione di controllo sociale, soprattutto in contesti segnati da innovazioni tecnologiche percepite come destabilizzanti.

Sotto tale profilo, la sanzione per l'uso distorto dell'IA rischia di assolvere a una funzione prevalentemente comunicativa, indirizzata a rassicurare l'opinione pubblica circa la permanenza del presidio umano sul processo decisionale, senza tuttavia affrontare in modo sistematico le condizioni organizzative, formative e tecnologiche che favoriscono il verificarsi degli errori. Il rischio è quello di una risposta *ex post*, fortemente visibile ma strutturalmente insufficiente, che finisce per personalizzare una responsabilità che, in realtà, presenta caratteri diffusi e sistemici.

Tale lettura trova ulteriore conferma nell'approccio della criminologia del rischio, come elaborato, tra gli altri, da David Garland^[13]. Secondo tale prospettiva, le società contemporanee tendono a spostare il baricentro della risposta giuridica dalla repressione dell'illecito alla gestione preventiva del rischio, attraverso dispositivi normativi e organizzativi finalizzati a ridurre l'esposizione a eventi considerati socialmente pericolosi. In tal senso, l'intelligenza artificiale viene costruita come *fattore di rischio sistemico*, capace di incidere sulla prevedibilità, sull'affidabilità e sulla legittimazione del sistema giustizia.

L'attenzione istituzionale alle allucinazioni giuridiche, più che al danno concreto prodotto nei singoli procedimenti, appare allora funzionale a una logica di *risk management*, nella quale l'obiettivo primario è prevenire la perdita di fiducia nel sistema giudiziario e contenere l'erosione dell'autorità simbolica della decisione giurisdizionale. Ne deriva una crescente enfasi sugli obblighi di supervisione umana, sulla tracciabilità delle decisioni e sulla responsabilità personale del professionista, intesi come strumenti di neutralizzazione del rischio piuttosto che come meri precetti deontologici.

In tale cornice, l'uso distorto dell'intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una deviazione individuale, ma un indicatore di una più ampia trasformazione dei modelli di controllo, nei quali l'errore tecnologico viene assimilato a una minaccia sistemica da governare mediante regole di cautela rafforzate e meccanismi di responsabilizzazione anticipata. Ciò spiega perché l'ordinamento tenda a ribadire con forza il principio della responsabilità non delegabile, riaffermando la centralità del soggetto umano come ultimo garante della decisione giuridica.

Questa prospettiva consente, infine, di superare una lettura meramente moralistica delle condotte sanzionate, restituendo il fenomeno delle allucinazioni giuridiche alla sua dimensione strutturale. L'errore non è soltanto il frutto di negligenza individuale, ma l'esito di un contesto in cui l'innovazione tecnologica procede più rapidamente dei presidi formativi e organizzativi, generando un disallineamento tra strumenti disponibili e capacità effettive di controllo. In tale senso, il rischio sistemico non risiede nell'intelligenza artificiale in quanto tale, bensì nella sua integrazione non governata all'interno dei processi decisionali giuridici.

4. Conclusioni

Il quadro normativo, giurisprudenziale e deontologico analizzato dimostra come l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività forense e giudiziaria non possa essere ricondotto a una dimensione meramente tecnica o strumentale, ma debba essere valutato alla luce dei principi di responsabilità, competenza e vigilanza che presidiano il corretto funzionamento del sistema giustizia. L'uso distorto dell'IA, come attestato dalle prime pronunce giurisprudenziali nazionali e dalle esperienze comparate, evidenzia il rischio di una compromissione della qualità della prestazione professionale e dell'affidabilità del processo decisionale, quando venga meno un effettivo controllo umano.

In tale prospettiva, l'intelligenza artificiale non si configura come un soggetto autonomo di decisione, né come un collaboratore neutro, ma come uno strumento che richiede una supervisione umana costante e qualificata. La

responsabilità delle scelte giuridiche, delle valutazioni interpretative e degli atti processuali resta integralmente in capo al professionista, sia esso avvocato o magistrato, il quale non può delegare all'algoritmo funzioni che incidono sul convincimento del giudicante o sulla strategia difensiva.

Le criticità emerse in relazione alle allucinazioni giuridiche confermano che il rischio non risiede nella tecnologia in sé, ma nell'assenza di adeguati presidi di competenza, formazione e verifica. In questo senso, l'obbligo di informativa, l'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale e l'adozione di protocolli di controllo non rappresentano meri adempimenti formali, bensì strumenti essenziali per garantire un utilizzo compatibile dell'IA con i valori fondamentali dell'ordinamento e con le esigenze di tutela del rapporto fiduciario tra professionista e assistito.

L'approccio istituzionale delineato dal Consiglio Superiore della Magistratura, fondato sulla distinzione tra ambiti di utilizzo ad alto rischio e attività organizzative o accessorie, si colloca coerentemente in questa linea di prudenza, riaffermando la necessità di una vigilanza stringente e di un impiego progressivo e controllato delle tecnologie di intelligenza artificiale. In attesa di sistemi certificati e conformi ai requisiti previsti dal diritto europeo, l'esclusione dell'IA dall'attività giudiziaria in senso stretto appare funzionale alla salvaguardia dell'autonomia del giudizio e della responsabilità personale del magistrato.

In conclusione, l'intelligenza artificiale può costituire un valido supporto all'attività giuridica solo se inserita in un modello di responsabilità non delegabile, nel quale la competenza professionale e la supervisione umana restano centrali. Diversamente, il rischio è quello di un uso distorto della tecnologia, idoneo a incidere negativamente non solo sul singolo procedimento, ma sull'equilibrio complessivo del sistema giustizia.

[1] Il termine “*professionisti*” è inteso nel senso di datori di lavoro, notai, avvocati, commercialisti e altri professionisti intellettuali, come ad esempio i giornalisti.

[2] Si parla di sistemi di intelligenza artificiale in generale, senza distinguere tra modelli generalisti (*ChatGPT*) e strumenti specialisti o software predittivi di decisioni giurisprudenziali.

[3] Essi sono: il principio di trasparenza, ossia informare il cliente quando viene usata l'AI, il principio di proporzionalità vale a dire limitare l'uso dell'AI alla sole funzioni di supporto; il principio di sicurezza e protezione dei dati, specificare in che modo viene garantita la protezione dei dati sensibili; il principio di accuratezza che richiede il controllo in ogni fase di utilizzo dell'AI da parte del professionista che così non si affida totalmente e a scatola chiusa allo strumento informatico, infine, il principio di autonomia secondo il quale la decisione è lasciata sempre all'avvocato, unico responsabile verso il cliente. Questi mettono in evidenza la centralità del ruolo dell'avvocato che non è un mero esecutore di decisioni del lo strumento utilizzato.

[4] L'uso di strumenti di IA, soprattutto basati sul *cloud* o su sistemi esterni non controllati dall'avvocato, può comportare rischi per la segretezza e riservatezza dei dati (artt. 13 e 28, CDF; artt. 2 e 4 L. n. 247/2012).

[5] Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025: “*Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di*

plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell'intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate”.

[6] Tribunale di Latina, sentenza del 23 settembre 2025: *“Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate. Il difensore inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiari i motivi, ha ritenuto di non presenziare”.*

[7] Tribunale di Firenze, Sezione Impresa, ordinanza n. 229 del marzo 2025: *“Ora, fermo restando il disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA, sin dal primo grado ha fondato la sua propria strategia difensiva sull'assenza di malafede nell'aver commercializzato le magliette raffiguranti le vignette di elemento che poi si era già trovato nel decreto emesso inaudita altera parte e che ha trovato riscontro anche nella successiva ordinanza cautelare. L'indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta dalla si può quindi considerare diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, conseguendone la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 96 c.p.c.”.*

[8] L'avvocato Massimiliano Pappalardo, partner Ughi e Nunziante, tra i fondatori di AIRIA, l'Associazione italiana per la regolazione dell'intelligenza artificiale.

[9] Damien Charlotin è *Senior Research Fellow* presso HEC Paris, dove svolge attività di ricerca sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e processo decisionale giudiziario. È autore e curatore del database internazionale dedicato ai casi di *AI hallucinations* in ambito giudiziario, che raccoglie e analizza decisioni e procedimenti nei quali l'uso distorto di strumenti di intelligenza artificiale ha condotto alla citazione di precedenti inesistenti o a errori rilevanti sotto il profilo processuale e disciplinare. Il database, costantemente aggiornato, costituisce uno dei principali punti di riferimento a livello comparato per lo studio delle ricadute dell'IA sull'attività forense e giudiziaria ed è frequentemente richiamato nel dibattito dottrinale e istituzionale internazionale.

[10] L'*AI Act* considera ad alto rischio i sistemi di AI utilizzati dall'autorità giudiziaria per la ricerca, la interpretazione dei fatti e di diritto, l'applicazione di una legge e quelli utilizzati nel contrasto alla commissione di reati, alla valutazione di affidabilità di elementi probatori in indagini e alla determinazione del rischio di recidiva

[11] L'*AI Act* afferma che questi sistemi non pongono *“un rischio significativo di danno”* perché non influenzano il processo decisionale, sono esonerati dalla più rigida disciplina. IL CSM ha individuato 12 attività che non sono ad alto rischio e quindi ammesse da subito sempre dietro autorizzazione del Ministero che deve fornire i *tools* per garantire la riservatezza: - Ricerche dottrinali: assistenza nella consultazione di banche dati e costruzione di stringhe di ricerca. - Sintesi e classificazione: creazione di *abstract* di sentenze o saggi per archiviazione tematica. - Gestione organizzativa: redazione di report statistici, analisi dei carichi, comparazione automatica di documenti, stesura di bozze di relazioni o pareri amministrativi. - Supporto agli *“affari semplici”*: bozze standardizzate in cause a bassa complessità, da adattare dal magistrato. - Controllo documentale: verifica di atti contabili o certificazioni anonimizzate. Comparazione di prassi e fascicoli: individuazione di criticità o buone pratiche. - Elaborazioni grafiche: generazione automatica di tabelle, grafici o *slide* per fini organizzativi o formativi. - Revisione linguistica e traduzioni: correzione di testi o traduzioni assistite,

sempre soggette a verifica umana. - Gestione dei calendari: generazione automatica di agende e udienze secondo criteri predefiniti. - Catalogazione: archiviazione per materia dei quesiti ai CTU o di altri atti tecnici.

[12] Gli unici sistemi che potranno essere utilizzati dai magistrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria (ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e applicazione della legge) saranno quelli a marcatura CE, ottenuta solo a seguito di una valutazione di conformità e la conseguente iscrizione nella banca dati dell'Unione Europea.

[13] GARLAND David, *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, University of Chicago Press, Chicago, 2001.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145168> · ARK: <ark:/56778/9039>



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Monthly open-access peer-reviewed Journal

Indexed in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

CINECA Code E277033

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

An Analysis of Electoral Justice in the United Kingdom: Mechanisms, Challenges, and International Compliance

Hossein Najafi Yamchi · © 08-01-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145111>

ARK [ark:/56778/9103](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: corrupt practices; election court; electoral crimes; electoral dispute resolution (EDR); electoral justice; illegal practices; united kingdom

How to cite this article / Come citare questo articolo

ABSTRACT (EN): *This article provides a detailed analysis of the United Kingdom's system for electoral justice and the adjudication of electoral disputes. The primary objective is to examine the legal framework governing electoral offenses, the specific judicial and non-judicial mechanisms established for dispute resolution, and to critically evaluate this system against contemporary international standards for democratic elections. This study employs a descriptive-analytical methodology, drawing data from a comprehensive review of legal statutes, academic literature, and official reports (a library-documentary method). The findings reveal a bifurcated system for classifying offenses into "corrupt practices" and "illegal practices," each carrying distinct penalties, including judicial sanctions (fines, imprisonment) and electoral sanctions (disqualification). The primary mechanism for challenging an election outcome is the Election Court, a specialized but temporary tribunal composed of two High Court judges, which is initiated via an "election petition." Despite its long history, the UK system is found to be "obsolete, complex, inaccessible, and inefficient". This analysis identifies significant barriers to justice, including prohibitively high costs, a lack of standing for political parties and electoral commissions to initiate petitions, and vague statutory language. Furthermore, the system presents a paradox in its temporal requirements: a petition window that is arguably too short (21 days) for adequate evidence-gathering, yet no statutory deadline for the court to deliver a judgment, leading to cases that can last for years. The article concludes that the UK's 19th-century electoral justice framework is ill-suited for the 21st century and fails to meet key international standards of accessibility, transparency, and timeliness, necessitating urgent and comprehensive reform.*

ABSTRACT (IT): *Il presente contributo offre un'analisi approfondita del sistema di giustizia elettorale del Regno Unito e delle modalità di risoluzione delle controversie elettorali. L'obiettivo principale è esaminare il quadro normativo che disciplina gli illeciti elettorali, i meccanismi giudiziari e para-giudiziari predisposti per la loro definizione e valutare criticamente tale sistema alla luce degli standard internazionali contemporanei in materia di elezioni democratiche. Lo studio adotta una metodologia descrittivo-analitica, fondata sull'esame di fonti normative, letteratura scientifica e rapporti ufficiali, secondo un approccio bibliografico-documentale. I risultati evidenziano un sistema bipartito di classificazione degli illeciti, distinti in corrupt practices e illegal practices, ciascuno caratterizzato da differenti conseguenze sanzionatorie, comprendenti sia sanzioni giudiziarie (ammende e pene detentive) sia sanzioni elettorali, tra cui la decadenza o l'ineleggibilità. Il principale strumento di impugnazione dei risultati elettorali è rappresentato dall'Election Court, tribunale speciale ma temporaneo composto da due giudici dell'Alta Corte, attivato mediante la proposizione di una election petition. Nonostante la sua lunga tradizione storica, il sistema britannico risulta oggi obsoleto, complesso, scarsamente accessibile e inefficiente. L'analisi individua rilevanti ostacoli all'accesso alla giustizia, tra cui i costi elevati delle procedure, l'assenza di legittimazione attiva per partiti politici e commissioni elettorali nella proposizione dei ricorsi, nonché l'ambiguità di alcune disposizioni legislative. Il sistema presenta inoltre un paradosso temporale: il termine di 21 giorni per la proposizione del ricorso appare eccessivamente breve per consentire un adeguato reperimento delle prove, mentre manca un termine legale per la decisione del giudizio, con il rischio di controversie protratte per anni. Il contributo conclude che l'attuale impianto della giustizia elettorale britannica, risalente al XIX secolo, risulta inadeguato rispetto alle esigenze del XXI secolo e non soddisfa pienamente gli standard internazionali di accessibilità, trasparenza e tempestività, rendendo necessaria una riforma organica e urgente del sistema.*

SUMMARY: 1. Introduction - 2. Methodology - 3. Results: The Legal Framework for Electoral Offences in the UK - 4. Discussion: Mechanisms for Electoral Adjudication in the UK - 5. Discussion: UK Electoral Justice vs. International Standards - 6. Conclusion.

1. Introduction

Elections are the cornerstone of modern representative democracy, serving as the primary mechanism for citizens to participate in governance and bestow legitimacy upon those who rule. The integrity of the democratic process, however, does not rest solely on the act of casting a vote. It is equally dependent on a robust, transparent, and accessible system for electoral justice.

This system, often referred to as Electoral Dispute Resolution (EDR), comprises the legal and procedural tools that protect electoral rights, prevent procedural manipulation, and provide a formal avenue for redress when those rights are violated.

The United Kingdom, often cited as the cradle of modern parliamentary democracy, established the foundations of its electoral system centuries ago. Its common law system, built on precedent and judicial custom, provides a unique framework for adjudicating disputes. However, this long history has also led to a system characterized by complex, layered statutes, some of which date back to the 19th century.

While the UK's system for handling electoral disputes has been in place for over 150 years, it faces growing criticism. Evidence suggests that the process for challenging an election is "obsolete, complex, inaccessible, and inefficient". The high financial barriers to entry, restrictive rules on standing, and procedural complexities create a significant gap between the theoretical right to challenge an election and the practical ability to do so. This creates a "justice gap" that can undermine public confidence in electoral outcomes and democratic institutions.

This article, extracted from a broader comparative study, isolates the UK's electoral justice system for focused analysis. It seeks to move beyond a simple description of the law to critically evaluate its functional efficacy in the modern era. The research is guided by the following objectives:

1. To define and categorize the legal framework of electoral offenses in the UK, specifically the distinction between "corrupt" and "illegal" practices.
2. To examine the judicial and non-judicial mechanisms for adjudicating electoral disputes, with a central focus on the role and function of the Election Court.
3. To evaluate the UK's EDR process against established international standards for accessibility, transparency, and timeliness.

This paper argues that while the UK's Election Court possesses formidable powers, the procedural and financial barriers to accessing it render the system largely ineffective for its intended purpose, preserving a 19th-century model of private litigation for what should be a 21st-century matter of public interest.

The article is structured as follows: Section 2 details the research methodology. Section 3 provides a comprehensive analysis of the legal framework for electoral crimes and their corresponding sanctions. Section 4 examines the judicial and non-judicial mechanisms for dispute resolution. Section 5 presents a critical discussion, evaluating the UK system against key international principles. Finally, Section 6 offers concluding remarks on the system's deficiencies and the case for reform.

2. Methodology

This study employs a descriptive-analytical methodology. The research is not empirical but is instead based on a qualitative analysis of existing legal and academic texts. Data collection was conducted through a library-documentary method. This involved the systematic review and synthesis of primary and secondary sources, including:

Primary Legal Sources: Key UK statutes, most notably the Representation of the People Act 1983.

Secondary Sources: Academic books, articles in law journals, and policy reports from official bodies such as the UK Electoral Commission and international organizations (e.g., OSCE, Venice Commission).

The analysis involved codifying the legal framework for electoral offenses, mapping the procedural steps for electoral adjudication, and comparing these findings against a set of international best-practice principles derived from the literature. This article represents a focused extraction of the UK-specific components from a larger comparative thesis.

3. Results: The Legal Framework for Electoral Offences in the UK

The UK's legal framework for electoral offenses is primarily codified in the Representation of the People Act 1983. This framework establishes a critical, albeit complex, distinction between two main categories of offenses: "corrupt practices" and "illegal practices".

3.1. Classification of Offences

- **Corrupt Practices:** These are considered the most severe category of electoral offenses. They are defined by the presence of *mens rea*, or a clear intent to corrupt the electoral process and undermine its integrity. These actions are seen as fundamentally striking at the heart of a free and fair election.
- **Illegal Practices:** This category includes a wide range of actions that are prohibited by law but may be committed without corrupt intent. While still serious, the law allows for the possibility that these acts could be committed through negligence or in good faith, though they still disrupt the proper conduct of an election.

This distinction is crucial as it determines the method of prosecution, the severity of the penalties, and the length of subsequent disqualification from public office.

3.2. Corrupt Practices: A Catalogue

Corrupt practices, which are "dual-capacity" offenses (meaning they can be tried either summarily by magistrates or by indictment in the Crown Court), include :

- **Bribery:** Defined in Section 113 of the 1983 Act, this involves giving, offering, or promising money or other valuable consideration to a voter to induce them to vote or refrain from voting.
- **Treating:** Similar to bribery (Section 114), this involves providing or paying for food, drink, or entertainment for the purpose of corruptly influencing a voter.
- **Undue Influence:** (Section 115) This involves using or threatening to use force, violence, or restraint, or inflicting temporal or spiritual injury, to compel a person to vote a certain way or not at all.
- **Personation:** (Section 60) Knowingly voting as someone else, whether that person is living, dead, or fictitious.
- **Offences Relating to Postal (Absentee) Votes:** Includes applying for a postal vote as someone else, interfering with postal ballots, or otherwise compromising the integrity of the postal voting system.
- **False Declarations on Expenses:** (Section 82) Knowingly making a false declaration regarding the return of election expenses.
- **Unauthorized Expenses:** Incurring expenses over the legal limit set for candidates (Section 75).
- **False Statements on Nomination Papers:** Knowingly making a false statement of fact on a nomination paper, such as a false address or qualification.

3.3. Illegal Practices: A Catalogue

Illegal practices are generally "summary-only" offenses, tried by magistrates. They are numerous and cover a wide range of procedural and administrative failures, including:

- **False Statements About a Candidate:** (Section 106) Knowingly publishing a false statement of fact about the personal character or conduct of another candidate to affect their election.
- **Disrupting Election Meetings:** (Section 97) Acting in a disorderly manner at a lawful public election meeting to prevent its transaction of business.
- **Failure of Imprint:** (Section 110) Printing, publishing, or distributing election materials that do not bear the name and address of the printer and promoter.
- **Illegal Canvassing or Employment:** (Section 111) Employing individuals for payment as canvassers, beyond the specific roles legally permitted.
- **Prohibited Payments:** Paying voters for the exhibition of posters or notices (Section 109), or providing money for any purpose considered an illegal practice.
- **Unauthorized Broadcasts:** (Section 92) Broadcasting election-related material from outside the UK without proper authorization.
- **Multiple Voting:** Voting more than once in the same election.
- **Breach of Secrecy:** (Section 66) Interfering with a voter's secret ballot or communicating information about how someone voted.
- **False Registration Information:** (Section 13D) Knowingly providing false information to an electoral registration officer.

3.4. Sanctions and Penalties

The UK system employs a dual-track system of sanctions for these offenses: judicial penalties (fines and imprisonment) and electoral penalties (disqualification).

1. **Judicial Penalties. Corrupt Practices:** If tried by indictment, these can carry a penalty of up to one year in prison, an unlimited fine, or both. Certain offenses, such as personation or postal vote fraud, carry a higher maximum sentence of two years. If tried summarily, the maximum is typically six months in prison or a Level 5 fine (up to £5,000).
2. **Electoral Penalties (Disqualification). Corrupt Practices:** A person convicted of a corrupt practice is barred from holding any elective office and from being registered to vote for a period of five years. If they were an elected official, they must vacate their seat. **Illegal Practices:** A conviction for an illegal practice carries a similar disqualification, but for a shorter period of three years.

4. Discussion: Mechanisms for Electoral Adjudication in the UK

The UK's EDR system is predominantly judicial, vesting the power to adjudicate disputes in the courts rather than in a political or administrative body. This system has both judicial and non-judicial components, though the latter serve a primarily supportive or monitoring function.

4.1. The Judicial Mechanism: The Election Court

The primary and most powerful tool for challenging an election result is the Election Petition, which is heard by a specially convened Election Court.

- **Constitution and Powers:** The Election Court is not a permanent body. For a parliamentary election, it is formed by two judges from the High Court of Justice (Queen's Bench Division). This court is vested with sweeping powers: it can scrutinize and recount votes, declare a different candidate as the winner, void individual votes, or void the entire election and order a new one. It also has the power to report individuals as guilty of corrupt or illegal practices, leading to their prosecution.
- **Initiation (The Petition):** The court is passive and "complaint-driven"; it cannot initiate an inquiry on its own. A

case is initiated only when a formal election petition is filed.

- **Standing (Who Can Petition):** Standing to file a petition is strictly limited. It can be brought by: a person who voted as an elector in the constituency; a person claiming to have had a right to be elected (i.e., a candidate). For local elections, a petition requires the signatures of at least four eligible voters.
- **Timeline:** The petition must be filed within 21 days of the election result being declared.
- **Procedure:** The court follows the procedural rules of both magistrates' courts (for summary offenses) and the Crown Court (for indictable offenses). The Director of Public Prosecutions is required to attend the trial and may be ordered by the court to prosecute individuals .
- **Finality:** A decision by the Election Court is final. There is no right of appeal.

4.2. Non-Judicial and Quasi-Judicial Mechanisms

While the Election Court is the ultimate arbiter, other bodies play a role in the broader ecosystem of electoral justice, albeit with limited power.

- **Electoral Commissions:** In the UK, various commissions and administrative bodies (like Returning Officers) are the first recipients of informal complaints and challenges. They can resolve minor administrative errors but lack the power to adjudicate formal disputes over an election result.
- **Political Parties:** Parties serve as the primary monitoring agents during an election, observing the process to protect their candidates' interests. However, the UK system presents a significant barrier: political parties themselves do not have standing to file an election petition. The petition must be brought by the candidate or a voter, which places the significant financial and legal burden on an individual rather than the party organization.
- **Parliament:** In some instances, political bodies like Parliament itself may review aspects of electoral conduct, but they do not have the judicial power to overturn a result, a power that was ceded to the courts in 1868.

5. Discussion: UK Electoral Justice vs. International Standards

When evaluated against modern international standards for democratic elections—such as those articulated by the OSCE, the Venice Commission, and the International IDEA—the UK's electoral justice system exhibits severe deficiencies.

The analysis in the source thesis points to a system that is fundamentally misaligned with the principles of accessibility, transparency, and timeliness.

5.1. The Failure of Accessibility

An effective EDR system must be accessible to those whose rights have been violated. The UK system fails this test on multiple fronts:

- **Financial Barriers:** The primary barrier is cost. The system requires petitioners to provide a "surety" (a deposit against costs) that can be thousands of pounds (£5,500 is mentioned as a potential figure). Furthermore, the potential legal fees for a High Court-level case are "prohibitively expensive" and can be "ruinous" for an individual petitioner. This financial risk deters all but the wealthiest or most well-funded challenges, effectively closing the door to justice for most.
- **Restrictive Standing:** The law's exclusion of political parties , the Electoral Commission , and even electoral administrators from initiating petitions is a critical flaw. It treats an election challenge as a "private legal battle" between two individuals rather than a "matter of public interest". If a Returning Officer knows they made an error that affected the result, they have no power to request the court to fix it; they must wait to be sued by a candidate or voter.

5.2. The Failure of Transparency

International standards require that the legal grounds for a challenge be clearly and transparently defined in the law.

- **Vague Legal Language:** The UK's legislation fails this standard. The Representation of the People Act 1983 does not provide a clear, exhaustive list of grounds for a petition. Instead, it uses vague terms like an "incorrect election". This ambiguity forces petitioners and courts to rely on a complex body of case law, placing a heavy burden of legal interpretation on the challenger and violating the principle of legal certainty.
- **The "Result" Test:** The law creates a high threshold for administrator error. An election cannot be voided due to an administrator's mistake *unless* that mistake is proven to have "significantly" affected the outcome (i.e., changed who won) . This means that serious procedural failures that undermine public confidence but do not happen to change the final result are not actionable. This prioritizes finality over procedural integrity and public trust.

5.3. The Failure of Timeliness (Celerity)

Electoral justice must be swift to ensure certainty in government.

The UK system fails on both ends of the timeline:

- **The Petition Window (Too Short):** Petitioners have only 21 days from the election to file a challenge. Given the immense practical hurdles—grieving a loss, raising prohibitive funds, securing legal advice, and gathering sufficient evidence for a High Court case—this window is "insufficient" and "overly restrictive". It contrasts sharply with comparable nations like Australia (40 days) or New Zealand (28 days).
- **The Adjudication Period (Too Long):** In a striking paradox, while the petition window is short, the law places no statutory time limit on the Election Court to hear the case and deliver its judgment. International standards recommend a decision within two months. In the UK, simple cases of administrative error have taken three months to resolve, and more complex cases have dragged on for "nearly two years" . This prolonged uncertainty is antithetical to the principle of democratic finality.

6. Conclusion

This analysis of the United Kingdom's electoral justice system reveals a profound disconnect between its historical origins and its contemporary function. The system, designed in 1868, remains "obsolete" and is no longer fit for purpose.

The core mechanism, the Election Court, possesses the necessary legal powers to deliver justice, including the ability to void elections and disqualify candidates. However, this powerful tool is locked behind a series of prohibitive barriers. The process of lodging an election petition is not a reasonable avenue for public interest challenges but a "complex, prohibitively expensive, and inaccessible" gauntlet that treats a public democratic failure as a private legal dispute.

The system fails to meet key international standards that are foundational to democratic integrity:

1. **It is not Accessible:** Due to exorbitant costs and restrictive rules on standing that exclude key stakeholders like parties and the Electoral Commission.
2. **It is not Transparent:** Due to vague, ill-defined statutory language that creates legal uncertainty for challengers.
3. **It is not Timely:** It imposes an overly short window for filing a petition while imposing no deadline whatsoever on the court for resolving it.

The UK's system, established in the 19th century, is fundamentally unequipped to handle the challenges of a 21st-century democracy, from complex administrative errors to new forms of digital campaigning. The findings of this research support the conclusion that the framework for election petitions in the United Kingdom is in urgent need of fundamental review and modernization.

References

1. Amoah, M. (2023). Extending term limits, constitutional referendums and elections in francophone Africa. *Social Sciences & Humanities Open*, 7(1), 100454.
2. Arianpour, M., Abazari, M., & Bahrami Qasrchami, K. (1402). (2023). *Barrasi-ye chalesh-ha va rahkar-ha-ye musharekat-e siyasi-ye agahaneh dar nezam-e entekhabati-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran* [A study of challenges and solutions for informed political participation in the electoral system of the Islamic Republic of Iran]. *Sepehr-e Siyasat*, 10(2).
3. Ahmad, A. (1389). (2010). *Entekhabat dar Iran (Barrasi-ye huquqi va qanuni)* [Elections in Iran (A legal and statutory review)]. Tehran: Nashr-e Mizan.
4. Alaei, H. (1394). (2015). *Motale'e-ye tatbiqi-ye usul-e hakem bar entekhabat-e democratic dar huquq-e Iran, Amrika va Engelestan* [A comparative study of the principles governing democratic elections in the law of Iran, America, and England]. (Doctoral dissertation, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran).
5. Alaei, H. (1398). (2019). *Motale'e-ye tatbiqi-ye mechanism-e dadrasi-ye entekhabati dar Engelestan va usul-e beyn-ol-melalli-ye hakem bar dadrasi-ye entekhabati* [A comparative study of the electoral justice mechanism in England and the international principles governing electoral justice]. *Pazhouhesh-ha-ye Huquqi*, 19(44), 297-324.
6. Amin, B. (1394). (2015). *Hey'at-e monsefeh dar huquq-e Iran va motale'e-ye tatbiqi-ye an dar huquq-e Engelestan* [The jury in Iranian law and a comparative study of it in English law]. (Master's thesis, Shahid Ashrafi Esfahani University).
7. Banshee, H. (1391). (2012). *Shoura-ye Negahban, qazi-ye asasi dar hoze-ye entekhabat* [The Guardian Council, a constitutional judge in the electoral domain]. (Master's thesis, University of Mazandaran).
8. Bazl-e-joo, A. (1396). (2017). *Residegi be da'avi-ye entekhabati dar nezam-e huquqi-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran dar parto-ye asnad-e beyn-ol-melalli va olgu-ha-ye maqbul-e jahani* [Adjudicating electoral disputes in the legal system of the Islamic Republic of Iran in light of international documents and accepted global models]. (Master's thesis, University of Tabriz).
9. Bostani, M. H. (1398). (2019). *Kazh-hoze-bandi-ye entekhabati dar nezam-e huquqi-ye Iran va Amrika* [Electoral mal-districting in the legal systems of Iran and America]. (Master's thesis, Imam Sadiq University).
10. Carl, N. (2017). Ethnicity and electoral fraud in Britain. *Electoral Studies*.
11. Davoodi Ghorbozormokhi, H. (1395). (2016). *Asib-shenasi-ye nezam-e huquqi-ye tablighat-e entekhabati dar Iran va era'e-ye nezam-e shayesteh* [Pathology of the legal system of election advertising in Iran and presenting a suitable system]. (Master's thesis, University of Tehran, Farabi Campus).
12. Deljoo, M., & Fazli, A. (1402). (2023). *Motale'e-ye tatbiqi-ye dadrasi-ye entekhabati dar Jomhuri-ye Eslami-ye Iran va Engelestan* [A comparative study of electoral justice in the Islamic Republic of Iran and England]. *Public Law Group, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran*.
13. Electoral Commission. (2012, September). *Challenging Elections in the UK*.
14. *Election (political science)*. (n.d.). In Encyclopaedia Britannica Online. Retrieved August 18, 2009.
15. Erlich, A., Kerr, N., & Park, S. (2023). Weaponizing post-election court challenges: Assessing losers' motivations. *Electoral Studies*, 86, 102676.
16. Falahzadeh, M. A. (1392). (2013). *Ab'ad-e esteqlal-e nahad-e nazer bar entekhabat ba ta'kid-e moredi bar Shoura-ye Negahban* [Dimensions of independence of the institution overseeing elections with case-specific

- emphasis on the Guardian Council]. Tehran: Guardian Council Research Center.
17. Fatemi, S. M. (1382). (2004). Haqq-e ta'yin-e sarnevesht va mas'ale-ye nezarat-e entekhabat, nezarat-e tazmini dar moqabel-e nezarat-e tahdidi [The right to self-determination and the issue of election supervision: Guaranteeing supervision vs. limiting supervision]. *Modarres Human Sciences*.
 18. Favoreu, L. (1388). (2009). *Dadgah-ha-ye qanun-e asasi* [Constitutional courts] (A. A. Ghorji, Trans., 2nd ed.). Tehran: Jangal Publications.
 19. Goodwin-Gill, G. S. (1386). (2007). *Entekhabat-e azad va monsefaaneh dar huquq va ravie-ye beyn-ol-melalli* [Free and fair elections in international law and practice] (S. J. Seifi & S. Q. Zamani, Trans.). Tehran: Shahre Danesh Institute of Legal Studies and Research.
 20. Gorji Azandaryani, A. A. (1388). (2009). *Dar takapu-ye huquq-e asasi* [In search of constitutional law]. Tehran: Jangal Publications.
 21. Harvey, C. J. (2022). Who delivers the votes? Elected versus appointed local executives, election manipulation, and natural support for ruling parties. *Electoral Studies*, 76, 102455.
 22. Hashemi, S. M. (1379). (2000). *Huquq-e asasi-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran (Hakamiyat va nahad-ha-ye siyasi, Jeld-e dovom)* [Constitutional law of the Islamic Republic of Iran (Sovereignty and political institutions, Vol. 2)]. Qom: Nashr-e Dadgostar.
 23. Hashemi, S. M. (1386). (2007). *Huquq-e asasi-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran (Jeld-e 1)* [Constitutional law of the Islamic Republic of Iran (Vol. 1)] (18th ed.). Tehran: Nashr-e Mizan.
 24. Hashemi, S. M., & Edalatjoo, A. (1390). (2011). Motale'e-ye tatbiqi-ye nezarat bar entekhabat-e parleman dar Iran va Engelestan [A comparative study of supervision of parliamentary elections in Iran and England]. *Faslnameh-ye Tahqiqat-e Huquqi-ye Azad*, 11, 199-243.
 25. Heller, A. L. (2021). Public support for electoral reform: The role of electoral system experience. *Electoral Studies*.
 26. Herisi-Nezhad, K. (1380). (2001). Nazari bar ab'ad-e huquqi-ye entekhabat va rah-ha-ye tose'e-ye an [A view on the legal dimensions of elections and ways to develop it]. *Nashri-ye Daneshkade-ye Adabiyat va Olum-e Ensani-ye Tabriz*, 180-181, 237-264.
 27. Hossein Kamel, M. (1401). (2022). *Nezarat bar entekhabat: Pazhouhesh-e tatbiqi-ye huquq-e Iraq va huquq-e Iran* [Supervision of elections: A comparative study of Iraqi law and Iranian law]. (Master's thesis, University of Religions and Denominations).
 28. Ibrahim, L. G. I. (1401). (2022). *Naqsh-e dadrasi-ye asasi dar nezarat bar taqsim-e hoze-ha-ye entekhabati dar Iraq* [The role of constitutional justice in supervising the division of electoral districts in Iraq]. (Master's thesis, University of Religions and Denominations).
 29. Ja'fari Nadooshan, A. A. (1385). (2006). *Barrasi-ye tatbiqi-ye kar vije-ha-ye Shoura-ye Negahban dar Iran, Faranseh, Amrika* [A comparative study of the special functions of the Guardian Council in Iran, France, and America]. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
 30. Kamy Jofra-Spituzi. (1388). (2009). *Daramadi bar huquq-e tatbiqi-ye do nezam-e bozorg-e mo'aser* [An introduction to the comparative law of two great contemporary systems] (H. Safaei, Trans.). Tehran: Nashr-e Dadgostar.
 31. Kazem Kazem, S. A. (1401). (2022). *Entebagh-e nezarat bar ravand-e entekhabat: Barrasi-ye tatbiqi-ye Jomhuri-ye Iraq va Jomhuri-ye Eslami-ye Iran* [Adaptation of supervision of the election process: A comparative study of the Republic of Iraq and the Islamic Republic of Iran]. (Master's thesis, University of Religions and Denominations).
 32. Mahallati, S., & Emkansanji, M. (1393). (2014). *Entekhabat dar nezam-e Eslami* [Elections in the Islamic system]. Tehran: Miras-e Ahl-e Qalam.

33. Madani, S. J. (1377). (1998). *Huquq-e asasi va nahad-ha-ye siyasi-ye Jomhuri-ye Eslami-ye Iran* [Constitutional law and political institutions of the Islamic Republic of Iran]. Tehran: Nashr-e Paydar.
34. Madani, S. J. (1382). (2003). Entekhabat dar Iran, gozashteh va haal [Elections in Iran, past and present]. *Zamaneh*, 2(15), 52.
35. Madani, J. (1388). (2009). *Huquq-e asasi-ye tatbiqi* [Comparative constitutional law]. Tehran: Nashr-e Jangal.
36. Mo'eiri, M. (1401). (2022). *Olgu-ye matlub-e nezarat va nahad-e nazer bar entekhabat* [The desirable model of supervision and the supervisory institution for elections]. (Master's thesis, Mofid University).
37. Mokhtari, R. (1383). (2004). *Motale'e-ye tatbiqi-ye nezarat bar entekhabat-e omumi dar Iran va Engelestan* [A comparative study of supervision of general elections in Iran and England]. (Master's thesis, Shiraz University).
38. Mostafazadeh, F. (1396). (2017). *Shoura-ye Negahban va nezarat bar entekhabat ba negah-e tatbiqi* [The Guardian Council and supervision of elections with a comparative view]. (Master's thesis).
39. Mohammadi Soleimani, H. (1401). (2022). *Barrasi-ye nezarat bar entekhabat dar huquq-e Iran va Amrika* [A study of election supervision in Iranian and American law]. (Master's thesis, Islamic Azad University, Yazd Branch).
40. Mortazaei, S. A. (1387). (2009). Pishineh va adele-ye nezarat-e estesvabi-ye Shoura-ye Negahban [History and evidence for the approbatory supervision of the Guardian Council]. *Mahnameh-ye Ma'refat*, 134.
41. Nazari Kamroodi, H. (1395). (2016). *Nezarat-e beyn-ol-melalli bar entekhabat ba didgah-e huquq-e bashari* [International supervision of elections from a human rights perspective]. (Master's thesis, Islamic Azad University, Damghan Branch).
42. Nozari, H. A. (1382). (2003, February 10). Mafhumshenasi-ye entekhabat [Conceptology of elections]. *Iran Newspaper*.
43. Ota'at, J., & Nosrati, H. (1402). (2023). Joghrafiya-ye nezam-ha-ye entekhabati va nezam-e entekhabati-ye Iran [Geography of electoral systems and the electoral system of Iran]. *Nashri-ye Rahyafte-ha-ye Siyasi va Beyn-ol-Melalli*, 14(3).
44. Petit, D. (2000). *Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System*.
45. Prosser, C. (2020). The end of the EU affair: the UK general election of 2019. *Electoral Studies*.
46. Qazi, A. (1383). (2004). *Huquq-e asasi va nahad-ha-ye siyasi* [Constitutional law and political institutions]. Tehran: Nashr-e Mizan.
47. Qeysari, N., & Taheri, D. (1394). (2015). Modiriyat-e entekhabat dar Iran, keyfiyat va arzyabi-ye ejra [Election management in Iran, quality and evaluation of implementation]. *Nashri-ye Pazhouhesh-ha-ye Rahbordi-ye Siyasat*, 13, 22.
48. Raji, M. H., & Ghamami, M. M. (1383). (2004). *Dar bare-ye entekhabat: Shive-ha va maraje'-e residegi be takhalofat-e entekhabati dar Jomhuri-ye Eslami-ye Iran* [About elections: Methods and authorities for addressing electoral violations in the Islamic Republic of Iran].
49. Rafiei Qahsareh, A. (1391). (2012). *Jame'e-shenasi-ye siyasi-ye nezam-e entekhabati dar Jomhuri-ye Eslami-ye Iran* [Political sociology of the electoral system in the Islamic Republic of Iran]. *Ministry of Science, Research and Technology - Allameh Tabataba'i University*.
50. Rezaei, S. K. (1392). (2013). *Usul va mabani-ye hakem bar dadrasi-ye adelaneh dar mahakem-e keyfari-ye Iran* [Principles and foundations governing fair trial in Iran's criminal courts]. (Master's thesis, Islamic Azad University, Shahrood Branch).
51. Robinson, E. W. (1997). *The First Democracies: Early Popular Government Outside Athens*. Franz Steiner Verlag.
52. Rose, R. (1391). (2012). *Dayere-ol-Ma'aref-e Beyn-ol-Melalli-ye Entekhabat* [International Encyclopedia of

- Elections] (D. MohammadtAQI, Trans.). Tehran: Nashr-e Mizan.
53. Shahbazi, H. (1381). (2002). *Nezarat bar entekhabat dar Iran va Engelestan* [Supervision of elections in Iran and England]. (Master's thesis, University of Tehran).
 54. Sheikh-ol-Eslami, A. (1388). (2009). *Pishgiri az jarayem va takhalofat-e entekhabati va modiriyat-e an* [Prevention and management of electoral crimes and violations]. Paper presented at the Conference on Crime Prevention, Tehran.
 55. Steele, P. (1393). (2014). *Tarikhche-ye entekhabat dar jahan* [A history of elections in the world] (P. Dalirpour, Trans.). Tehran: Sabzan.
 56. Sweeney, M., John, P., Sanders, M., & Wright, H. (2021). Applying behavioural science to the annual electoral canvass in England: Evidence from a large-scale randomised controlled trial. *Electoral Studies*.
 57. Tabatabaei Motameni, M. (1382). (2003). *Azadi-ha-ye omumi va huquq-e bashar* [Public liberties and human rights]. Tehran: University of Tehran.
 58. Taqizadeh, J., & Karimzadeh Sharifabad, T. (1392). (2013). Asl-e barabari va nezarat-e qanuni bar ejra-ye entekhabat-e nahad-ha-ye siyasi [The principle of equality and legal supervision over the implementation of elections for political institutions]. *Majale-ye Motale'at-e Huquqi*, 5(1).
 59. Taleb, A. (1378). (1999). *Negareshi bar nezarat-e Shoura-ye Negahban bar amr-e entekhabat va hame-porsi* [A view on the Guardian Council's supervision of elections and referendums]. (Master's thesis, Qom Higher Education Complex).
 60. Tojarloo, R., & Moradi, R. (1399). (2020). Usul-e dadrasi-ye maliyati dar nezam-e huquqi-ye Iran va Engelestan ba negahi be amuze-ha-ye feqhi [Principles of tax justice in the legal systems of Iran and England with a look at jurisprudential teachings]. *Pazhouheshnameh-ye Huquq-e Eslami*, 21(51), 223-242.
 61. Zera'at-Pisheh, A. (1397). (2018). *Usul va zavabet-e ta'yid ya ebtal-e entekhabat tavasot-e Shoura-ye Negahban dar rasta-ye ta'min-e salamat-e entekhabat bar asas-e siyosat-ha-ye kolli-ye entekhabat* [Principles and criteria for confirmation or nullification of elections by the Guardian Council in order to ensure electoral integrity based on general election policies]. (Master's thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch).

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145111> · ARK: <ark:/56778/9103>



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Monthly open-access peer-reviewed Journal

Indexed in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

CINECA Code E277033

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture

Ius est ars boni et aequi

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

Criteria di risarcimento del danno per utilizzazione illegittima del diritto d'autore

Paola Calvano · © 08-01-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145137>

ARK <ark:/56778/9105>

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: copyright; diritto d'autore; illecito plurioffensivo; prezzo del consenso; retroversione degli utili; risarcimento danni

How to cite this article / Come citare questo articolo

Calvano, P. (2026). *Criteria di risarcimento del danno per utilizzazione illegittima del diritto d'autore*. *Aequitas Magazine*, 1, 35–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145137>

ABSTRACT (EN): The article provides a systematic analysis of Order No. 20083 of 18 July 2025 of the First Civil Chamber of the Italian Supreme Court, focusing on the criteria for assessing damages arising from the unlawful exploitation of copyright works, the allocation of the burden of proof, and the scope of the written-form requirement under Article 110 of the Italian Copyright Act. Starting from a detailed reconstruction of the contractual background of the case, the paper examines the relationship between the disgorgement of profits and the so-called “reasonable royalty” (price of consent), highlighting their complementary rather than hierarchical nature within the Italian legal framework. Particular emphasis is placed on the characterization of copyright infringement as a multi-offensive tort, capable of affecting a plurality of legally protected interests beyond mere economic loss. The analysis further explores the interaction between civil liability and criminal copyright enforcement, stressing the deterrent function of profit disgorgement and its role in preventing opportunistic infringement strategies. The decision is ultimately framed as an expression of an evolved model of copyright protection, grounded in a substantive understanding of exclusivity and in flexible, proportionate and effective remedial mechanisms.

ABSTRACT (IT): L'articolo analizza in chiave sistematica l'ordinanza n. 20083 del 18 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, soffermandosi sui criteri di liquidazione del danno da utilizzazione illegittima del diritto d'autore, sull'onere probatorio gravante sulle parti e sull'ambito applicativo della forma scritta prevista dall'art. 110 l.d.a. Muovendo dalla ricostruzione della complessa vicenda contrattuale sottesa alla decisione, il contributo esamina il rapporto tra il criterio della retroversione degli utili e quello del cosiddetto prezzo del consenso, evidenziandone la funzione non rigidamente alternativa ma sistemicamente complementare. Particolare attenzione è dedicata alla qualificazione della violazione del diritto d'autore come illecito plurioffensivo, idoneo a ledere una pluralità di interessi economici e giuridici riconducibili all'esclusiva autorale. L'analisi valorizza, inoltre, il collegamento tra responsabilità civile e diritto penale d'autore, mettendo in luce la funzione deterrente della retroversione degli utili e il suo ruolo nel prevenire strategie opportunistiche di sfruttamento illecito. In conclusione, la pronuncia viene inquadrata come espressione di un modello evoluto di tutela del diritto d'autore, fondato su una concezione sostanziale dell'esclusiva e su strumenti risarcitori flessibili, proporzionati ed effettivi.

SOMMARIO: 1. Premessa sistematica: risarcimento e funzione del diritto d'autore - 2. La vicenda fattuale: struttura contrattuale e sfruttamento dell'opera - 3. Il contenzioso di merito e la qualificazione della clausola contrattuale - 4. La liquidazione del danno: i due criteri elaborati dalla giurisprudenza - 5. Il danno da illecito plurioffensivo nella violazione del diritto d'autore - 6. Retroversione degli utili, diritto penale d'autore e funzione deterrente della responsabilità civile - 7. L'onere probatorio e il ruolo della CTU - 8. L'autonomo contributo del contraffattore al successo dell'opera - 9. La forma scritta e l'art. 110 l.d.a.: delimitazione dell'ambito applicativo - 10. Considerazioni conclusive.

1. Premessa sistematica: risarcimento e funzione del diritto d'autore

La tutela risarcitoria del diritto d'autore costituisce uno dei punti di maggiore frizione tra logica proprietaria, funzione economica dell'opera dell'ingegno e principi generali della responsabilità civile.

In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è chiamata a bilanciare, da un lato, l'esigenza di assicurare al titolare una protezione effettiva contro lo sfruttamento abusivo dell'opera e, dall'altro, il rispetto del principio di causalità e del divieto di indebiti arricchimenti.

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20083 del 18 luglio 2025 si colloca esattamente in questo snodo, offrendo

un'articolata ricostruzione dei criteri di liquidazione del danno, dei relativi oneri probatori e dell'ambito applicativo della forma scritta nella trasmissione dei diritti di utilizzazione economica.

2. La vicenda fattuale: struttura contrattuale e sfruttamento dell'opera

La controversia trae origine da una complessa operazione di sfruttamento commerciale di opere audiovisive di elevata notorietà. La società Pulp, titolare dei diritti di sfruttamento economico per il territorio italiano di alcune celebri serie televisive, aveva inizialmente raggiunto un accordo con la società Content per la distribuzione in edicola dei DVD della serie *Spazio 1999*, prevedendo altresì un'opzione per l'acquisto dei diritti di distribuzione relativi alle serie *Il Prigioniero – The Prisoner* (17 episodi) e *UFO – Minaccia dello spazio*.

In data 19 maggio 2016, le parti sottoscrivevano il contratto definitivo per la distribuzione delle ulteriori due serie.

L'art. 2 del contratto prevedeva espressamente il pagamento, entro il 10 luglio 2016, di un corrispettivo minimo garantito pari a euro 35.000,00, qualificando il pagamento tempestivo come elemento essenziale dell'accordo e stabilendo in modo inequivoco che nessun diritto sarebbe stato trasferito al distributore fino all'integrale pagamento del minimo garantito.

Tale pagamento non veniva mai integralmente eseguito.

Successivamente, la Pulp veniva a conoscenza che la società RCS, in forza di un accordo intervenuto con la Content, stava procedendo alla commercializzazione dei DVD delle serie televisive in abbinamento ai quotidiani *Il Corriere della Sera* e *La Gazzetta dello Sport*, nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Il numero dei DVD prodotti e distribuiti risultava pari a circa 243.000 unità, dato di particolare rilevanza ai fini della successiva quantificazione del danno.

3. Il contenzioso di merito e la qualificazione della clausola contrattuale

La Pulp, ritenendo invalido il trasferimento dei diritti dalla Content e, di riflesso, illegittimo lo sfruttamento da parte di RCS, conveniva quest'ultima in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'utilizzazione non autorizzata delle opere.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che il trasferimento dei diritti si fosse comunque perfezionato. La Corte d'Appello, invece, accoglieva l'impugnazione principale della Pulp e respingeva l'appello incidentale di RCS, qualificando la clausola di cui all'art. 2 del contratto come condizione sospensiva di efficacia e non come condizione risolutiva di adempimento.

Secondo la Corte territoriale, il mancato pagamento del minimo garantito impediva il perfezionamento del trasferimento dei diritti. Tuttavia, la stessa Corte riteneva che la Pulp avesse tollerato temporaneamente l'inadempimento, sia attraverso la previsione del paragrafo 4 del contratto (che consentiva il pagamento tardivo entro ulteriori 14 giorni con penale del 10%), sia mediante la consegna dei master, sia per non aver mai chiesto la risoluzione del contratto né la restituzione del materiale.

Quanto al sub-trasferimento a RCS, la Corte rilevava che il contratto prevedeva la necessità di una pre-approvazione scritta dei sub-distributori, ma che RCS era espressamente indicata come pre-approvata, con conseguente irrilevanza, sul piano meramente contrattuale, della mancanza di un'autorizzazione ulteriore.

4. La liquidazione del danno: i due criteri elaborati dalla giurisprudenza

Il nucleo teorico della pronuncia riguarda la liquidazione del danno da sfruttamento illecito, disciplinata dall'art. 158 l.d.a. in combinato disposto con l'art. 1226 c.c.

La Corte di Cassazione ribadisce che l'ordinamento conosce due criteri principali di liquidazione, che non si pongono in

rapporto di rigida gerarchia, ma come strumenti alternativi rimessi alla valutazione del giudice di merito.

Il primo criterio è quello della retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore. Esso consente di attribuire al titolare del diritto i profitti effettivamente realizzati mediante lo sfruttamento illecito dell'opera.

La Corte sottolinea che tale criterio presenta una funzione che va oltre la mera compensazione del pregiudizio subito, assumendo una valenza anche dissuasiva e sanzionatoria, in quanto mira a neutralizzare ogni vantaggio economico derivante dalla violazione.

Tuttavia, la retroversione non può tradursi in un meccanismo automatico. Dalla somma ricavata devono essere sottratti: i costi sostenuti per la produzione, distribuzione e commercializzazione; l'autonomo contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera.

Il secondo criterio è quello del cosiddetto prezzo del consenso, ossia l'importo che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere per ottenere legittimamente l'autorizzazione allo sfruttamento.

La Corte chiarisce che tale criterio rappresenta una liquidazione minimale, una soglia di tutela che opera quando non sia possibile applicare utilmente il criterio della retroversione degli utili.

L'espressione normativa "*quanto meno*" non introduce un automatismo in favore della retroversione, ma indica che il prezzo del consenso costituisce il minimo risarcibile, lasciando al giudice la scelta del criterio più adeguato al caso concreto. Invero "*i due criteri si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l'eventuale costo riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ma ulteriormente implementati dai ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato*" (Cass. civ. n. 21833/2021).

La Corte aveva già osservato che il giudice si può avvalere del criterio del beneficio ricavato dall'attività vietata "*assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante*", perché "*correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo*", pur sempre "*nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto*" (Cass. civ. n. 11225/2015).

5. Il danno da illecito plurioffensivo nella violazione del diritto d'autore

La violazione del diritto d'autore mediante utilizzazione non autorizzata dell'opera dell'ingegno si configura, sul piano sistematico, come illecito plurioffensivo, in quanto idonea a ledere simultaneamente una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti, non riducibili al solo profilo patrimoniale immediatamente quantificabile.

Accanto al pregiudizio economico diretto, rappresentato dalla perdita dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera, l'illecito autorale incide infatti su ulteriori dimensioni dell'interesse protetto, quali:

- il diritto esclusivo di controllo sulle modalità, sui tempi e sui canali di diffusione dell'opera;
- la libertà di autodeterminazione negoziale del titolare nella concessione dei diritti di utilizzazione;
- la posizione concorrenziale dell'avente diritto nel mercato di riferimento;
- il valore stesso dell'opera come bene economico e culturale, la cui diffusione incontrollata può determinare un effetto di svalutazione.

In tale prospettiva, il danno da violazione del diritto d'autore non può essere ricondotto a una mera perdita contabile, ma assume i tratti di un danno complesso, che si proietta oltre il singolo mancato guadagno e investe l'intera sfera di utilità economicamente apprezzabili riconducibili all'esclusiva autorale.

È proprio questa natura plurioffensiva dell'illecito che giustifica, sul piano teorico, la flessibilità dei criteri di

liquidazione previsti dall'art. 158 l.d.a. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Il criterio della retroversione degli utili, in particolare, non si limita a compensare il lucro cessante in senso stretto, ma assolve anche alla funzione di neutralizzare l'appropriazione indebita di chances economiche che spettavano in via esclusiva al titolare del diritto.

Sotto tale profilo, la retroversione degli utili si pone come strumento idoneo a ricostruire, in via presuntiva ed equitativa, un danno che difficilmente potrebbe essere dimostrato nella sua interezza secondo i canoni tradizionali della prova analitica, proprio a causa della molteplicità degli interessi lesi.

Al contempo, la necessaria detrazione dei costi sostenuti e dell'apporto autonomo del contraffattore consente di mantenere il rimedio risarcitorio entro i confini del principio di causalità, evitando che la liquidazione si trasformi in una sanzione impropria o in un indebito arricchimento del danneggiato. Ne deriva un modello di responsabilità che, pur presentando evidenti profili dissuasivi, resta ancorato a una logica compensativa evoluta, coerente con la struttura plurioffensiva dell'illecito.

Il criterio residuale del cosiddetto prezzo del consenso, letto alla luce di tale impostazione, assume la funzione di garanzia minima contro la lesione dell'esclusiva autorale, assicurando che il titolare ottenga quantomeno l'equivalente economico della compressione del proprio diritto di autodeterminazione negoziale, anche nei casi in cui non sia dimostrabile un danno ulteriore o un concreto sfruttamento alternativo dell'opera.

La decisione in commento si inserisce pertanto in una concezione del danno autorale che supera la rigida dicotomia tra danno emergente e lucro cessante, riconoscendo implicitamente che la violazione del diritto d'autore realizza un pregiudizio unitario a struttura complessa, la cui riparazione richiede strumenti elastici e adattabili al caso concreto.

6. Retroversione degli utili, diritto penale d'autore e funzione deterrente della responsabilità civile

La configurazione della violazione del diritto d'autore come illecito plurioffensivo consente di cogliere con maggiore chiarezza la funzione deterrente sottesa al criterio della retroversione degli utili, funzione che avvicina sensibilmente tale rimedio risarcitorio alle logiche proprie del diritto penale d'autore, pur mantenendone la collocazione nell'ambito della responsabilità civile.

Nel sistema della legge sul diritto d'autore, infatti, la tutela dell'esclusiva non si esaurisce negli strumenti civilistici, ma è affiancata da un articolato apparato repressivo penale, volto a sanzionare le condotte di abusiva riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico dell'opera.

Tale compresenza di rimedi civili e penali riflette la particolare rilevanza sociale ed economica dell'interesse protetto, nonché la consapevolezza del legislatore circa l'insufficienza di una tutela meramente compensativa a fronte di violazioni potenzialmente seriali e ad alto rendimento economico.

In questo quadro, la retroversione degli utili assume una funzione che trascende la tradizionale logica del risarcimento del danno inteso come reintegrazione del patrimonio leso. Essa opera, infatti, come meccanismo di disincentivazione economica, volto a privare l'autore dell'illecito di ogni vantaggio derivante dalla violazione, neutralizzando quella che, in assenza di un simile rimedio, potrebbe configurarsi come una razionale strategia di rischio: violare l'esclusiva autorale confidando nella difficoltà probatoria del titolare o nella modestia del risarcimento eventualmente liquidato.

Sotto questo profilo, la retroversione degli utili svolge una funzione strutturalmente affine a quella della confisca penale del profitto del reato, con la quale condivide la finalità di impedire che l'illecito costituisca una fonte di arricchimento.

Tale affinità non implica, tuttavia, una sovrapposizione tra responsabilità civile e sanzione penale, poiché la retroversione resta ancorata a una valutazione causale e proporzionale del pregiudizio, attraverso la detrazione dei costi sostenuti e dell'apporto autonomo del contraffattore.

La giurisprudenza di legittimità, nel valorizzare la possibilità di ricorrere alla retroversione degli utili, mostra dunque di aderire a una concezione funzionale e preventiva della responsabilità civile, in cui il risarcimento non si limita a compensare *ex post* il danno subito, ma concorre a orientare *ex ante* i comportamenti degli operatori economici.

Tale impostazione appare particolarmente coerente con il settore del diritto d'autore, nel quale l'asimmetria informativa, la complessità delle catene di sfruttamento e la frequente opacità dei flussi economici rendono spesso ardua la prova di un danno specifico e puntuale. In tali contesti, l'assenza di un rimedio effettivamente deterrente rischierebbe di svuotare di contenuto l'esclusiva autorale, trasformandola in un diritto meramente nominale.

La funzione deterrente della retroversione emerge altresì in relazione al rapporto con il criterio residuale del prezzo del consenso. Quest'ultimo, pur assicurando una tutela minima contro la lesione del diritto di esclusiva, non è di per sé idoneo a dissuadere condotte opportunistiche, potendo risultare economicamente preferibile per l'utilizzatore abusivo "pagare dopo" il prezzo del consenso piuttosto che negoziare preventivamente una licenza.

In tal senso, la retroversione degli utili si pone come strumento di riequilibrio sistemico, capace di riallineare l'interesse del potenziale utilizzatore al rispetto delle regole del mercato dei diritti, rendendo l'illecito economicamente svantaggioso.

La decisione in commento, pur senza esplicitare in termini penalistici tale funzione, ne recepisce implicitamente la logica, collocandosi in una linea interpretativa che riconosce alla responsabilità civile in materia di diritto d'autore una funzione composita, insieme compensativa, preventiva e dissuasiva, coerente con la natura plurioffensiva dell'illecito e con la struttura complessa degli interessi coinvolti.

7. L'onere probatorio e il ruolo della CTU

Un passaggio centrale dell'ordinanza riguarda l'onere della prova in relazione al criterio della retroversione degli utili.

Richiamando l'ordinanza della Cassazione civile, 29 luglio 2021, n. 21833, la Corte ribadisce che sull'autore dell'illecito grava un onere collaborativo rafforzato, consistente nella produzione di bilanci, scritture contabili, contratti conclusi con terzi, ogni altro elemento idoneo a consentire una ricostruzione attendibile dei profitti conseguiti.

L'inosservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. legittima il giudice a trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. È inoltre legittimo il ricorso a una CTU contabile, anche di tipo estimativo, finalizzata a determinare l'incidenza media dei costi sui ricavi nel settore di riferimento.

8. L'autonomo contributo del contraffattore al successo dell'opera

Particolarmente significativo è il principio secondo cui l'utile retrovertibile deve essere depurato dell'apporto autonomo del contraffattore, inteso come contributo organizzativo, promozionale e distributivo che abbia inciso sul successo commerciale dell'opera.

La Corte precisa che tale contributo può essere valutato anche in via presuntiva, sulla base di indicatori oggettivi, quali: il numero di vendite realizzate in un determinato arco temporale; il confronto con i risultati economici conseguiti dal titolare dell'opera in contesti comparabili.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la distribuzione capillare dei DVD fosse imputabile in larga parte alla straordinaria capacità di penetrazione commerciale di RCS, giustificando l'applicazione del criterio residuale del prezzo del consenso.

9. La forma scritta e l'art. 110 l.d.a.: delimitazione dell'ambito applicativo

Sul piano della prova del titolo, la Corte chiarisce definitivamente la portata dell'art. 110 l.d.a., affermando che la forma

scritta *ad probationem* è richiesta esclusivamente nei conflitti tra più soggetti che si pretendono titolari del medesimo diritto di utilizzazione economica.

Diversamente, quando il conflitto riguarda il titolare o cessionario del diritto e un terzo privo di titolo che abbia posto in essere atti di sfruttamento illecito, il trasferimento può essere provato come mero fatto storico, anche mediante mezzi diversi dal documento scritto.

La norma non può, pertanto, essere invocata dal contraffattore per sottrarsi alla responsabilità risarcitoria.

10. Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 20083 del 18 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre l'occasione per una riflessione di più ampio respiro sul modello di tutela del diritto d'autore delineato dall'ordinamento italiano, nel quale la responsabilità civile assume un ruolo centrale e non più meramente accessorio rispetto agli strumenti repressivi di matrice penale.

La decisione in commento conferma, in primo luogo, una concezione non formalistica e sostanziale dell'esclusiva autorale, nella quale il diritto di utilizzazione economica non è riducibile a una posizione patrimoniale statica, ma si configura come un fascio di interessi dinamici, comprendenti il controllo sull'opera, la libertà di autodeterminazione negoziale e la piena valorizzazione economica nel mercato di riferimento.

In tale prospettiva, la pluralità dei criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 158 l.d.a. non rappresenta una lacuna del sistema, bensì una scelta consapevole del legislatore, volta a consentire al giudice di calibrare il rimedio risarcitorio in funzione della complessità dell'illecito e della eterogeneità dei pregiudizi arrecati. La retroversione degli utili e il prezzo del consenso si pongono, dunque, non come alternative antagonistiche, ma come strumenti complementari all'interno di un modello flessibile di tutela.

La valorizzazione della retroversione degli utili, pur temperata dalla necessaria detrazione dei costi e dell'apporto autonomo del contraffattore, segnala l'emergere di una responsabilità civile a funzione composita, nella quale la dimensione compensativa si intreccia con esigenze preventive e dissuasive.

Tale evoluzione non implica una surrettizia introduzione di danni punitivi, estranei alla tradizione civilistica continentale, ma riflette piuttosto l'adattamento degli strumenti risarcitori a fenomeni illeciti caratterizzati da elevata redditività e da strutturale opacità probatoria.

Parimenti significativa è la delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 110 l.d.a., che la Corte riconduce coerentemente alla funzione per cui la norma è stata concepita: la regolazione dei conflitti tra titolari concorrenti del medesimo diritto di utilizzazione.

L'esclusione della sua operatività nei confronti del terzo contraffattore contribuisce a evitare un uso distorto della forma scritta come schermo difensivo dell'illecito, rafforzando l'effettività della tutela autorale sul piano sostanziale.

Nel complesso, la pronuncia in esame si colloca in una linea giurisprudenziale che tende a ricostruire il diritto d'autore come diritto del mercato, nel quale la violazione dell'esclusiva non è soltanto un fatto lesivo individuale, ma un fenomeno capace di alterare le regole concorrenziali e di compromettere l'equilibrio del sistema di circolazione dei diritti. In tale contesto, il risarcimento del danno non si limita a riparare *ex post* un pregiudizio, ma concorre a garantire *ex ante* la credibilità economica dell'esclusiva, rendendo l'illecito una strategia irrazionale sotto il profilo costi-benefici.

L'ordinanza n. 20083/2025 offre, pertanto, una lettura matura e sistemicamente orientata della tutela civilistica del diritto d'autore, idonea a dialogare tanto con il diritto penale quanto con le istanze sovranazionali di *enforcement*, e destinata a incidere in modo significativo sulle future applicazioni giurisprudenziali in materia di sfruttamento illecito delle opere

dell'ingegno.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145137> · ARK: <ark:/56778/9105>



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Monthly open-access peer-reviewed Journal

Indexed in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

CINECA Code E277033

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research

AEQUITAS MAGAZINE

Journal of Law and Legal Culture


Ius est ars boni et aequi

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

www.aequitasmagazine.it

Adherence to Standards of Legality: A Judicial Review of a Theft Case and its Alignment with International Human Rights Principles within Iran's Legal System

Seyyed Mohammad Taha Seyyedi · © 08-01-2026



DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145279>

ARK <ark:/56778/9133>

License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords: arbitrary detention; human rights; presumption of innocence; preventive criminal law

How to cite this article / Come citare questo articolo

ABSTRACT (EN): This article examines a concrete judicial case that occurred within the Iranian legal system, concerning the arrest and subsequent dismissal of criminal proceedings for suspected theft. Through an analysis of the procedural sequence and the reasoning adopted by the judicial authorities, the study assesses the compatibility of the case outcome with core international human rights standards, with particular reference to the presumption of innocence, the right to personal liberty, and the prohibition of arbitrary detention. Moving from the factual circumstances of the case, the analysis develops a broader theoretical reflection on the limits of preventive criminal law and on the role of judicial review as a structural safeguard against automatic and risk-based enforcement, situating the examined experience within a systemic and comparative perspective.

ABSTRACT (IT): Il presente contributo esamina un caso giudiziario concreto verificatosi nell'ordinamento giuridico iraniano, relativo all'arresto e alla successiva archiviazione di un procedimento penale per sospetto furto. Attraverso l'analisi della sequenza procedurale e delle motivazioni adottate dalle autorità giudiziarie, lo studio valuta la compatibilità dell'esito del caso con i principali standard internazionali in materia di diritti umani, con particolare riferimento alla presunzione di innocenza, al diritto alla libertà personale e al divieto di detenzione arbitraria. Muovendo dalle circostanze fattuali della vicenda, l'analisi sviluppa inoltre una riflessione teorica più ampia sui limiti del diritto penale preventivo e sul ruolo del controllo giurisdizionale quale garanzia strutturale contro forme di applicazione automatica del diritto fondate su logiche di rischio. L'esperienza esaminata viene infine collocata entro una prospettiva sistemica e comparata, al fine di evidenziare le implicazioni generali del caso per il rapporto tra potere punitivo, garanzie processuali e tutela dei diritti fondamentali.

SUMMARY: 1. Introduction - 2. Factual and Procedural Reconstruction of the Case - 3. The Judicial Order and the Principle of Procedural Legality - 4. Presumption of Innocence and Preventive Reasoning - 5. The Right to Personal Liberty and the Prohibition of Arbitrary Detention - 6. Legal Certainty and Due Process of Law - 7. Comparative Assessment and Systemic Relevance of the Case - 8. Conclusions.

1. Introduction

In contemporary criminal justice systems, one of the most critical issues concerns the balance between security imperatives and the protection of fundamental rights, particularly during the preliminary stages of criminal proceedings. It is precisely at these early stages that the risk of undue restrictions on individual guarantees is highest, as coercive measures are often based on incomplete evidentiary elements, prognostic assessments, or suspicions that fall short of the evidentiary threshold required for establishing criminal responsibility.

In this context, the analysis of concrete cases assumes paradigmatic significance, as it allows for an assessment of whether and to what extent constitutional and international human rights principles are effectively applied in judicial practice. The case examined in this study, arising within the Iranian legal system, provides a particularly meaningful opportunity to observe the operation of judicial control over criminal suspicion in an order that is frequently assessed in abstract or ideological terms rather than through detailed legal analysis.

2. Factual and Procedural Reconstruction of the Case

On 17 January 2024, at approximately 11:50 p.m., officers of the Razi Police Station No. 115 stopped an individual who

appeared suspicious while standing on a public street, carrying two bags containing scrap materials. During an initial interaction, the individual identified himself as R.S. and disclosed that he had prior criminal convictions for theft involving vehicle interior components.

A subsequent personal search revealed a Phillips-head screwdriver, a utility knife, and a fruit knife in his pockets. On the basis of the nature of these items and the individual's prior criminal record, he was arrested on suspicion of attempted theft of vehicle contents and taken to the police station for formal processing.

During a formal interrogation conducted shortly thereafter, the suspect stated that he worked as a scrap collector and had found the tools in a garbage container, expressly denying any criminal intent. Despite this explanation, he was temporarily transferred to a detention facility pending judicial review.

3. The Judicial Order and the Principle of Procedural Legality

The police file was transmitted to the on-duty judge of the Prosecutor's Office for Tehran's 11th District. After examining the case materials, the judge concluded that the commission of a criminal offense had not been established and ordered the suspect's unconditional release within twenty-four hours. The decision further directed that the seized items be destroyed, as potentially facilitating future criminal conduct.

This ruling is particularly significant from the perspective of procedural legality, as the judge did not merely conduct a formal review of police actions, but engaged in a substantive assessment of the evidentiary insufficiency underlying the arrest. In doing so, the judicial authority reaffirmed its role as an effective guarantor of fundamental rights during the preliminary phase of criminal proceedings.

4. Presumption of Innocence and Preventive Reasoning

The presumption of innocence, enshrined in Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, cannot be reduced to a mere rule governing the final adjudication of criminal responsibility. Rather, it constitutes a structural principle of criminal procedure, intended to guide the entire process, particularly decisions affecting personal liberty.

From this perspective, any restriction of liberty must be grounded in concrete, verifiable, and proportionate elements, rather than in conjecture or presumed dangerousness.

Within contemporary criminal justice systems, the distinction between reasonable suspicion and proof of criminal responsibility is decisive. While suspicion may justify limited investigative measures, it cannot sustain continued detention in the absence of concrete evidence establishing the material elements of an offense.

Preventive approaches to criminal justice, increasingly oriented toward risk management, risk transforming prior convictions or ambiguous conduct into surrogate indicators of guilt. In this context, the presumption of innocence functions as a systemic safeguard, preventing criminal proceedings from being converted into instruments of preventive neutralization of individuals deemed potentially dangerous.

In the case examined, the Judiciary explicitly applied the "principle of innocence". The ruling was not based on the accused's inability to prove his innocence, but on the state's failure to provide sufficient evidence to prove his guilt. This directly mirrors the core of the presumption of innocence.

5. The Right to Personal Liberty and the Prohibition of Arbitrary Detention

The right to personal liberty, protected by Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, constitutes a cornerstone of the international human rights framework.

In the case examined, the suspect's detention, initially grounded in a suspicion deemed legitimate, became arbitrary once the absence of a concrete evidentiary basis was established. The judge's prompt intervention to terminate the deprivation of liberty represents a practical application of the principle that detention may not persist beyond the limits of its legal justification. The case shows a functioning mechanism where detention is subject to prompt judicial review, preventing it from becoming prolonged and arbitrary.

6. Legal Certainty and Due Process of Law

A further relevant aspect concerns compliance with the principles of legal certainty and due process. The entire procedural sequence was conducted within a clearly defined legal framework, with explicit reference to applicable statutory provisions and available legal remedies.

The provision of a defined time limit for challenging the dismissal of the case ensured procedural transparency and access to effective judicial protection, in line with international human rights standards.

In the case examined, the entire process was meticulously documented and referenced specific domestic laws (Constitution, Code of Criminal Procedure). The authorities' actions—from the arrest and interrogation to the judicial review and final ruling—were grounded in a pre-existing legal framework. Furthermore, the clear instruction regarding the 10-day appeal period for the complainant ensured transparency and access to a further legal remedy, as highlighted in procedural laws.

7. Comparative Assessment and Systemic Relevance of the Case

Although situated within a legal system often subject to critical scrutiny regarding human rights, the case demonstrates that compatibility with international standards cannot be assessed solely at an abstract level. The decision to base the outcome on evidentiary insufficiency, rather than presumed dangerousness, aligns the examined judicial practice with principles developed in other legal systems, including the jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning arrest and pre-trial detention.

8. Conclusions

The analysis of the case supports the conclusion that the outcome of the proceedings was legally sound and compatible with international human rights principles. In particular, the judicial decision reaffirmed the presumption of innocence as a substantive criterion of rationality within the criminal justice system, protected the right to personal liberty against forms of arbitrary detention, and emphasized the role of judicial review as an effective safeguard against automatic and risk-based enforcement.

This study demonstrates how the analysis of seemingly minor cases can reveal fundamental systemic dynamics, offering valuable insights into the limits of preventive criminal law and the centrality of judicial control within the rule of law, thereby aligning the outcome with the principles enshrined in Article 3 (Right to Life, Liberty, Security) and Article 11 (Presumption of Innocence) of the Universal Declaration of Human Rights.

**** This work is peer-reviewed ****

Copyright © Author(s). Licensed under CC BY 4.0.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18145279> · ARK: <ark:/56778/9133>



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Monthly open-access peer-reviewed Journal

Indexed in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

CINECA Code E277033

Published by Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)

Cultural Association for Legal Studies and Research